

SUI CONFINI TRA I DELITTI DI SCHIAVITÀ, SERVITÙ E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

di Sergio Seminara

Il reato di sfruttamento del lavoro presenta elementi comuni con l'incriminazione di riduzione in servitù, che a sua volta risulta contigua all'incriminazione di riduzione in schiavitù. Le ragioni del più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 603-bis in confronto all'art. 600 c.p. dovrebbero risultare da una delimitazione degli ambiti applicativi delle rispettive fattispecie. L'analisi dei concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro rivela tuttavia taluni motivi di incongruenza che, allargando la visuale al diritto internazionale, si accrescono a causa dell'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma penale sul lavoro forzato.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione normativa della schiavitù sul piano internazionale. – 3. L'evoluzione dell'incriminazione della schiavitù nel diritto italiano. – 4. La nozione giuridica di schiavitù. – 5. La nozione giuridica di servitù. – 6. Schiavitù e servitù: elementi comuni e differenziali. – 7. L'esperienza giurisprudenziale: profili critici. – 8. Il delitto di sfruttamento del lavoro in relazione al reato di riduzione in schiavitù e servitù. – 9. I concetti di schiavitù e servitù tra storia, etimologia e diritto. – 10. Schiavitù, servitù e lavoro forzato nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 10.1. La vigente interpretazione dell'art. 4 Cedu. – 11. Linee conclusive della ricerca.

1. Premessa.

Al fine di intendere correttamente il delitto di sfruttamento del lavoro occorre inquadrare il contesto in cui esso si inserisce, verificando se – come indurrebbe a supporre la sua collocazione codicistica – la norma vada a completare una trama già intessuta attraverso i reati di schiavitù e servitù o invece rivesta nel sistema una posizione autonoma, che richiede anche un approccio esegetico non condizionato dagli esiti raggiunti rispetto agli artt. 600 e 601 c.p. A questo proposito si offrono due differenti strade.

Riguardando le varie incriminazioni sul piano della loro evoluzione storica, si potrebbe ipotizzare una progressione discendente dalla schiavitù alla servitù e infine allo sfruttamento del lavoro, espressiva di una differente consistenza qualitativa dei rispettivi fenomeni. Una siffatta distinzione troverebbe conferma nelle conseguenze sanzionatorie, poiché gli artt. 600 e 601 sono presidiati dalla minaccia della reclusione da

otto a venti anni, mentre l'art. 603-*bis*, nell'ipotesi più grave, prevede la reclusione da cinque a otto anni. Un'ulteriore riprova della distanza tra le incriminazioni in esame sarebbe offerta dai loro elementi costitutivi, risultando schiavitù e servitù caratterizzate alla luce di elementi che non compaiono nello sfruttamento e anzi, come la violenza e la minaccia, ne costituiscono solo circostanze aggravanti.

All'opposto risultato, che invece ravvisa nelle fattispecie in oggetto una prevalenza dei tratti comuni su quelli differenziali, è possibile pervenire attraverso un'analisi fondata sui soggetti passivi e sulla loro vulnerabilità, che si presta a essere utilizzata come il denominatore in grado di legare schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro. Nello stesso senso, un peso non trascurabile va attribuito all'idea di sfruttamento, che caratterizza specificamente il delitto di cui all'art. 603-*bis* ma è anche alla base della nozione di servitù, che così si atteggia come un fatto qualitativamente affine e solo quantitativamente differenziato.

In entrambi i percorsi di indagine ora indicati v'è poi uno snodo che non può essere ignorato. Nella normativa sovranazionale, accanto o subito dopo i divieti di schiavitù e servitù, è enunciato quello relativo al lavoro forzato (nonché obbligatorio), del quale però il codice italiano non reca espressamente traccia; anche su questo versante è necessario riflettere, poiché la sua riconduzione al paradigma della servitù o dello sfruttamento del lavoro ovviamente influenza gli esiti dell'indagine.

La varietà di spunti, ora sommariamente esposti, suggerisce una ricerca destinata dapprima a inquadrare gli elementi costitutivi dei delitti di schiavitù e servitù sul piano del significato e del disvalore, quindi a verificare i loro rapporti con il delitto di sfruttamento del lavoro e infine ad analizzare l'elaborazione in sede sovranazionale del concetto di lavoro forzato.

2. La dimensione normativa della schiavitù sul piano internazionale.

Lo studio sul vigente delitto di schiavitù deve prendere avvio dal diritto internazionale, che ha tracciato i binari lungo i quali si è mosso il nostro legislatore.

L'atto fondamentale è costituito dalla Convenzione internazionale di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n. 1723. Non che prima di essa fossero mancati accordi contenenti il divieto di schiavitù¹, ma è corretto dire che la storia del contrasto normativo internazionale al

¹ L'antecedente immediato della Convenzione era rappresentato dalla Convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, contenente una revisione dell'Atto generale della Conferenza di Berlino del 1885, che costituiva in capo agli Stati firmatari l'obbligo di agire per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane soggette alla politica coloniale europea e per la soppressione della schiavitù e della tratta. Ai fini della Convenzione del 1926 assumeva rilievo anche il resoconto della Commissione Temporanea sulla Schiavitù nominata dal Consiglio della Lega delle Nazioni il 12 giugno 1924. Ampi riferimenti in ALLAIN (2008), p. 31 ss.; BOSCHIERO (2021), p. 45 ss., che riferisce come tra il 1815 e il 1957 siano stati conclusi circa trecento accordi internazionali aventi a oggetto la soppressione della schiavitù; per la dottrina penalistica MANTOVANI (2019), p. 300 s.

fenomeno in esame ha inizio solo nel 1926, con le definizioni di schiavitù e di tratta sancite dall'art. 1:

«Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che: 1. la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi; 2. la tratta degli schiavi comprende qualsiasi atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per barattarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o baratto di uno schiavo per essere venduto o barattato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi».

La schiavitù veniva dunque intesa solo come estrinsecazione di diritti proprietari: fra tutte le possibili situazioni in cui un uomo è sottoposto, con il proprio corpo e le proprie energie lavorative, alla signoria di un altro uomo, era stata adottata l'accezione più restrittiva e totalizzante, ove lo schiavo è ridotto al rango di un bene patrimoniale. A questo punto, però, cominciavano le incertezze e le oscurità concettuali.

Se la definizione ora riportata collocava la schiavitù sul terreno giuridico dei diritti dominicali, il successivo art. 5 impegnava gli Stati ad *«adottare ogni provvedimento atto a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù»*, così accreditando l'idea di una corrispondente nozione fattuale di schiavitù, sebbene circoscritta allo sfruttamento di energie lavorative. È peraltro da notare che la Convenzione vietava in modo assoluto solo la tratta, mentre rispetto alla schiavitù l'art. 2 sanciva per gli Stati contraenti l'impegno *«a proseguire la soppressione completa della schiavitù in tutte le sue forme, in modo progressivo e al più presto possibile»*.

Poi sopraggiunse il conflitto mondiale con il suo carico di orrori e, negli anni immediatamente successivi, un rinnovato spirito umanitario e solidaristico portò con sé un'accentuazione dei valori individuali, dei quali si volle sancire l'invulnerabilità: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948, affermava all'art. 1 che *«tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti»*, aggiungendo nell'art. 4 che *«Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma»*. Come si vede, sebbene evitando ogni definizione la norma appena riportata menzionava distintamente schiavitù e servitù (*slavery and servitude*); un'ulteriore novità si registrò quando a distanza di due anni, il 4 novembre 1950, venne adottata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui art. 4 sanciva nei primi due commi che *«Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù»* e che *«Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio»*.

Il passaggio dalla schiavitù alla servitù e poi al lavoro forzato e obbligatorio avrebbe potuto rivestirsi di una forma giuridica vincolante, abbandonando il piano declamatorio, solo attraverso una specificazione dei relativi concetti. Verso questo obiettivo tende la Convenzione supplementare adottata a Ginevra il 7 settembre 1956 e resa esecutiva in Italia con l. 20 dicembre 1957, n. 1304 ².

² Sulla Convenzione e sui suoi immediati precedenti si rinvia ad ALLAIN (2008), p. 173 ss.; BOSCHIERO (2021), p. 55 ss.

Già nel titolo la Convenzione del 1956 dà mostra dell'evoluzione intervenuta, menzionando nel suo oggetto la schiavitù, la tratta e le «istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù». Non è chiaro se sia stata attuata una dilatazione della nozione di schiavitù o se a essa siano state accostate ulteriori e diverse condotte, giacché l'art. 1 afferma l'impegno degli Stati per l'abolizione o l'abbandono di una serie di istituzioni e pratiche, «siano o no rientranti nella definizione di schiavitù di cui all'art. 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù».

Invero, l'impressione è che si sia voluto realizzare una fusione degli artt. 1 e 5 della Convenzione del 1926, mantenendo la schiavitù nella sua accezione proprietaria e tipizzando le «condizioni analoghe». A questo scopo, evitando formule generiche legate all'assoggettamento di una vittima durevolmente privata della libertà contro la sua volontà, si preferì arricchire il contenuto del divieto mediante la descrizione delle ipotesi allora ricorrenti, due espressamente denominate come «servitù per debiti» e «servaggio (servitù della gleba)»³, quattro qualificate come istituzioni o prassi: il matrimonio forzoso della donna dietro compenso per i genitori, il tutore o i famigliari, la vendita della donna da parte del marito o del gruppo di appartenenza, la trasmissione della sposa a terzi in caso di morte del coniuge e la cessione a terzi di bambini o adolescenti da parte dei genitori o del tutore per fini di sfruttamento della persona o del suo lavoro.

Rimaneva in ombra, come già rilevato, la riconducibilità alla nozione di schiavitù delle condotte ora riferite, ma sotto questo profilo è illuminante l'art. 7, che distingue nettamente la schiavitù e la condizione servile: la prima, «come è definita nella Convenzione del 1926 sulla schiavitù, è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo "schiavo" è l'individuo che ha tale stato o condizione»; mentre la «"persona di condizione servile" è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 della presente Convenzione». Viene da chiedersi, però, cosa sia avvenuto nel frattempo del lavoro forzato od obbligatorio in tutte le ipotesi in cui esso non sia compreso nella servitù per debiti o della gleba.

In sostanza, verosimilmente allo scopo di agevolare l'adesione degli Stati a una convenzione presentata come la mera specificazione del contenuto di un atto precedentemente sottoscritto, si preferì lasciare nel vago il problema se la servitù sia un concetto interno o estraneo alla schiavitù, risultando solo che questa consiste nell'esercizio di diritti proprietari su un individuo, l'altra, attraverso il richiamo delle istituzioni o pratiche, si apre a forme di consuetudine e a prassi consistenti in specifiche forme di coazione dell'uomo sull'uomo. Accanto al termine "slavery" entrò così nel lessico giuridico il "servile status", impiegato per designare talune «Institutions and

³ La servitù per debiti (*debt bondage*) viene definita come «lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all'estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure se la loro natura non sia definita». La servitù della gleba (*serfdom*) è invece caratterizzata come «la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi, senza poter mutare il proprio stato».

Practices similar to Slavery», senza però chiarire se tra essi intercorra un rapporto di genere a specie o risultino invece dotati di una reciproca autonomia. Questa oscurità concettuale è alla base dell'evoluzione normativa della materia.

Quanto al prosieguo della storia, a livello internazionale merita ancora una citazione il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, che nell'art. 8 comma 1 sancisce il divieto, sotto qualsiasi forma, della schiavitù e della tratta e nei commi 2 e 3 afferma il divieto di servitù e di lavoro forzato od obbligatorio. La declinazione del divieto in schiavitù, servitù e lavoro forzato – che recepisce e cristallizza la formulazione dell'art. 4 della Convenzione sui diritti dell'uomo – rappresenta l'approdo tuttora in vigore.

Spostando l'attenzione sulla normativa dell'Unione Europea, il suo raggio d'azione si è concentrato nei settori ove la presenza della criminalità organizzata ha reso necessaria un'efficace cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri: la tratta degli esseri umani – assunta come atto preparatorio, se non di vero esercizio, della schiavitù⁴ – e la sua specifica finalizzazione allo sfruttamento sessuale dei bambini⁵. In questi ambiti non è intervenuta alcuna definizione del concetto di schiavitù e anche l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si limita a riproporre il modello della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, affermando nel comma 1 il divieto di schiavitù e di servitù e nel comma 2 il divieto di lavoro forzato e obbligatorio.

⁴ In questa prospettiva Cass., sez. I, 7 maggio 2021, n. 17802, secondo cui «tutte le fattispecie di reato collegate alla macro-area criminale della tratta di persone, tra l'altro comprendente i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., appaiono finalizzate a reprimere quelle attività delittuose consistenti nell'offerta iniziale di servizi illegali e nel successivo reclutamento, tramite l'impiego della forza fisica o di altre forme di coercizione morale, di immigrati clandestini, in funzione del loro sfruttamento per scopi delinquenziali. (...) Tutte le fattispecie di reato collegate alla macro-area criminale della tratta di persone, del resto, si fondano su una relazione interpersonale assolutamente peculiare, caratterizzata come una "moderna forma di schiavitù" (Corte EDU, 7 gennaio 2010, Rantsev v. Cipro e Russia), rispetto alla quale occorre tenere presente che l'abolizione generalizzata della condizione di schiavitù come *status* della persona non impedisce che, quantomeno nella prospettiva penalistica afferente alla tutela sostanziale dei beni giuridici, la situazione soggettiva della vittima possa essere costruita su un'analogia concettuale, non rilevante *stricto iure*, con la schiavitù». La Corte richiama la Convenzione di Palermo del 2000 sul *trafficking of human beings* (vd. nota successiva), rilevando che tale espressione «si presta a essere impiegata in un'accezione multifunzionale, in relazione a una pluralità di fenomeni criminali collegati alla gestione dei flussi migratori illegali». Vd. anche Id., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Id., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514; nonché Corte EDU, *gr. Ch.*, 25 giugno 2020, S.M. v. Croazia, n. 60561/14, § 247, che ribadisce la riconduzione alla tratta dei fenomeni di schiavitù, servitù e lavoro forzato. In dottrina, per tutti, MILITELLO (2018), p. 86 ss.; MILITELLO e SPENA (2015).

⁵ Le Risoluzioni del Parlamento europeo sulla tratta degli esseri umani 18 gennaio 1996 e sui minorenni vittime di violenza 19 settembre 1996 sono confluite nell'Azione comune 97/154/GAI per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, per poi subito dopo ripartirsi in due distinte direzioni: da una parte la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (così la Decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, sostituita dalla direttiva 2011/92/UE), dall'altra la tratta di esseri umani (Decisione quadro 2002/629/GAI e direttiva 2011/36/UE). In argomento vd. pure la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta degli esseri umani (16 maggio 2005) e i Protocolli addizionali alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 15 dicembre 2000) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

Una particolare menzione spetta infine all'art. 2 della direttiva 2011/36/UE che, allo scopo di definire la tratta di esseri umani alla luce delle sue modalità coercitive o fraudolente e della finalità di sfruttamento, vi «*comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi*»⁶. Come si vede, lo sforzo descrittivo qui ha avuto come esito l'accostamento di lavoro forzato, schiavitù e pratiche analoghe, servitù e altre condotte – sfruttamento sessuale nonché coazione all'accattonaggio, ad attività illecite e al prelievo di organi – solitamente già comprese all'interno della servitù. Invero, il quadro concettuale appare assai ingarbugliato.

3. L'evoluzione dell'incriminazione della schiavitù nel diritto italiano.

Passando al sistema italiano, il testo originario del codice del 1930 prevedeva solo il delitto di schiavitù, sanzionando nell'art. 600 «*chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù*». Replicando quasi integralmente l'art. 145 del codice del 1889, oltre che, come abbiamo visto, gli artt. 1 e 5 della Convenzione di Ginevra del 1926, la disposizione dilatava dunque il termine “schiavitù”, riproponendone le incertezze di contenuto attraverso la menzione delle situazioni analoghe. A differenza del codice previgente, che esauriva nell'art. 145 la disciplina della schiavitù, il legislatore aveva però previsto un'ulteriore norma, l'art. 603, che reprimeva la schiavitù di fatto – denominata “plagio” –, tipizzata come la condotta di «*chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione*»⁷.

Su entrambe le fattispecie incombevano gravi problemi.

⁶ La direttiva ha sostituito la Decisione quadro 2002/629/GAI, il cui art. 2 comprendeva nella finalità di sfruttamento «quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù» oppure lo «sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia». Il citato Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale, in riferimento alla tratta, definisce il fine di sfruttamento menzionando «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

⁷ *Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, II, (1929), p. 410: «Sono note le discussioni alle quali ha dato luogo l'articolo 145 del codice vigente (= cioè del 1889, *n.d.s.*), intese a stabilire se per “schiavitù o altra analoga condizione” fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto. Il Progetto ha eliminato ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell'articolo 608 (= ora art. 600), quella di fatto nell'articolo 611 (= poi art. 603). Di fronte al vantaggio indiscutibile della chiarezza, e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte, non ho creduto di accogliere la proposta di fondere i due articoli». In dottrina, per tutti, MAGGIORE (1934), II, p. 493, il quale, dopo il rilievo che, ai fini dell'art. 603 c.p., «basta che il paziente sia ridotto in totale stato di soggezione», aggiunge: «Questo stato di assoluta soggezione si ha anche quando alla vittima siano lasciate talune facoltà (p.e. quella di locomozione, di corrispondenza, etc.), perché la libertà lasciata *ad libitum* del sopraffattore, si risolve in una forma, la più ipocrita, di asservimento». Una dettagliata ricostruzione storica è in BARBIERI (2010), p. 229 ss.; CARUSO (2005), pp. 61 ss., 123 ss.; vd. pure RESTA (2008), p. 27 ss.; SCEVI (2014), p. 31 ss.

Quanto all'art. 600, la sua derivazione dalla Convenzione di Ginevra era alla base di una nozione di «condizione analoga alla schiavitù» limitata allo sfruttamento di energie lavorative. In dottrina si riteneva così che la norma comprendesse «anche quegli stati individuali che corrispondono agli antichi istituti della semilibertà e della servitù della gleba», purché consistenti nella «sottoposizione permanente al lavoro forzato od obbligatorio»; ne derivava l'esclusione, ad es., della donna tenuta dal pascià nel proprio *harem*, poiché «il reato in esame potrebbe aversi soltanto se la condizione del soggetto passivo importasse, oltre alle prestazioni sessuali, anche prestazione di vero e proprio servizio»⁸.

Una siffatta interpretazione valeva soprattutto a evidenziare l'eccessiva limitatezza del concetto di schiavitù: come poi avrebbe dimostrato la Convenzione supplementare del 1956, tra le condizioni analoghe non potevano non rientrare istituzioni e pratiche che, di fatto, si traducevano in un assoggettamento della vittima senza una necessaria coazione al lavoro. Avvenne così che, all'interno della clausola estensiva delle «condizioni analoghe», vennero ricondotte le forme di schiavitù di fatto destinate a integrare il delitto di plagio.

Il conseguente svuotamento dell'art. 603, a sua volta, comportò la conversione di quest'ultimo verso una schiavitù psichica, ovviamente non accompagnata da forme di coercizione fisica. La proiezione verso situazioni insuscettibili di un accertamento oggettivo ne evidenziò tuttavia la carente tassatività, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981⁹.

Dal canto suo, una volta caricato della schiavitù sia di diritto che di fatto, anche l'art. 600 rivelava i propri limiti sul piano della tassatività, in riferimento a condotte che, tipizzate attraverso un criterio di mera analogia legato a usi e costumi, non potevano restringersi in un numero chiuso¹⁰. Il problema si pose in tutta la sua gravità intorno alla

⁸ Per entrambi i passi riportati MANZINI (1937), VIII, pp. 536 e 538. Su questa restrittiva interpretazione DI MARTINO (1994), c. 297 ss.; VALLINI (2004), p. 623 ss.

⁹ Nella sentenza si rinviene una dotta ricostruzione storica della norma e della sua evoluzione giurisprudenziale; in dottrina, per tutti, VITARELLI (2013), p. 12 ss. Un giudizio critico sulla pronuncia della Corte costituzionale è espresso da CARUSO (2005), p. 76 ss.

¹⁰ Tra gli altri BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA (2021), p. 119; FIANDACA-MUSCO (2020), p. 171; MANTOVANI (2019), p. 303; nonché APRILE (2006), p. 13 ss.; CANNEVALE-LAZZARI (2005), p. 1491 s.; CIAMPA (2008), p. 241 ss.; RESTA (2008), p. 32 ss.; SCEVI (2014), p. 43 ss.; SPAGNOLO (1989), p. 636 ss. Una ricostruzione critica è in CARUSO (2005), p. 94 ss. Sul punto, verosimilmente a seconda che entri in gioco la questione della continuità normativa, la giurisprudenza è divisa tra pronunce che affermano o negano la tassatività dell'originario art. 600 c.p. Nel primo senso si osserva che la norma, «pur non definendo in modo dettagliato le condotte vietate, soddisfaceva l'esigenza di tassatività della legge penale, in virtù del rinvio dell'elemento normativo "condizione analoga alla schiavitù" alla situazione di fatto indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926 (...), che definisce lo stato di schiavitù come quello di "un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o di uno di essi"» (Cass., sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1986; conf. Id., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Id., sez. V, 19 settembre 2017, n. 42751). Da questa impostazione deriva la continuità tra la previgente e la nuova incriminazione: tra le altre Cass., sez. V, 14 giugno 2018, n. 27434, che intende le condizioni analoghe alla schiavitù come «un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa. L'inclusione nella fattispecie di reato in questione di mere situazione fattuali, non individuabili in modo tassativo, è, pertanto, confermata, senza distinzioni di epoche temporali, rispetto alla riforma normativa, (...) in una soluzione di continuità»; Id., sez. V, 17 ottobre 2017 n. 47833, secondo cui «la nuova

fine degli anni '80 del secolo passato, quando, in connessione con le migrazioni di masse sempre più numerose di persone da aree geografiche economicamente arretrate verso i paesi più ricchi, la criminalità organizzata assunse il controllo dei traffici e del mercato della prostituzione e del lavoro. Irruppero così sulla scena fenomeni di sfruttamento di donne e minori difficilmente riconducibili all'idea di schiavitù nel senso fino ad allora attribuitole¹¹. Così, nel 2003, l'art. 600 viene riscritto: la nozione di schiavitù, privata del richiamo alle condizioni analoghe, è definita mediante l'esercizio su una persona di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» e ad essa è affiancata la nozione di servitù, caratterizzata mediante la riduzione o il mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa e la sua costrizione a una serie di attività tassativamente indicate.

L'evoluzione del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù può essere quindi così tratteggiata: il punto di partenza, nel 1930, è costituito da una nozione di schiavitù giuridicamente ricondotta al diritto di proprietà ma fin dall'inizio destinata a comprendere forme di lavoro forzato; questa ambigua dilatazione a situazioni fattuali, assimilabili sul piano del disvalore alla schiavitù di diritto, si allarga nel tempo a opera della magistratura, fino a indurre il legislatore, nel 2003, a restituire la schiavitù alla sua originaria dimensione proprietaria e ad accostarle, con equiparazione agli effetti sanzionatori, una servitù definita attraverso l'assoggettamento e la costrizione della vittima a specifiche prestazioni reiterate nel tempo; l'atto conclusivo della storia è rappresentato da un intervento legislativo del 2014, che fra le tipologie di prestazioni imposte ha inserito il compimento di attività illecite e la sottoposizione al prelievo di organi.

4. La nozione giuridica di schiavitù.

Tutte le organizzazioni internazionali – *Amnesty International*, *Freedom in the World*, *Human Rights Watch*, *Anti-slavery* ecc. – concordano nell'affermare che oggi nel

disciplina ha soltanto definito la nozione di schiavitù, che in precedenza doveva trarsi dalle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla abolizione della schiavitù». All'opposto si osserva che la riforma del 2013 «supera le criticità poste dalla precedente disciplina» (Id., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815) e si riconosce il «deficit di tassatività (...) con riferimento proprio alla locuzione “condizione analoga alla schiavitù”, giudicata del tutto inadeguata a delineare l'area di rilevanza penale delle situazioni di “reificazione” dell'essere umano» (Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456).

¹¹ In giurisprudenza si segnalano le pronunce di merito che, verso la fine degli anni '80, ravvisarono una schiavitù di fatto nella compravendita dei minori c.d. argati (Ass. Milano, 18 maggio 1988, in *Foro it.*, 1989, II, c. 121, con nota di SOLA; Ass. Milano, 27 novembre 1986, in *Ind. pen.*, 1987, p. 113, con nota di PISANI; Ass. Firenze, 23 marzo 1993, in *Foro it.*, 1994, II, c. 298, con nota di DI MARTINO). Vd. inoltre Cass., sez. un., 16 gennaio 1997, n. 261, in *Foro it.*, 1997, II, c. 313, con nota di VISCONTI, che – in riferimento alla vendita di una ragazza quindicenne, sequestrata all'estero, introdotta clandestinamente nel territorio dello Stato e vittima di sfruttamento – affermò che la condizione analoga alla schiavitù, di cui agli [artt. 600 e 602 c.p.](#), non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, cioè normativamente prevista, bensì comprende qualunque situazione di fatto che abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo. Sul punto, tra gli altri, BARBIERI (2002), p. 1110 ss.; SUMMERER (2006), p. 193 ss.

mondo la schiavitù esiste ed è diffusamente praticata, soprattutto in Asia e in Africa, stimando il numero degli attuali schiavi in non meno di quaranta milioni ¹². Occorre tuttavia precisare che, tecnicamente, non si tratta della schiavitù definita dalle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956: nella quasi totalità dei paesi interessati dal fenomeno essa non costituisce un istituto giuridicamente riconosciuto, trovando attuazione soprattutto per ragioni debitorie e comunque come uso locale tollerato dalle autorità.

Emerge così l'esigenza di separare nettamente tra dimensione sociale (storica, antropologica ecc.) e dimensione penalistica della schiavitù: nell'accezione giuridica, il suo tratto caratteristico risiede nella c.d. reificazione della persona, poiché il requisito della proprietà implica che la vittima sia ridotta al rango di una cosa, cioè di un bene. Tale situazione è intesa in senso statico, come una "qualità" permanente della persona, fino alla sua liberazione: è vero che lo schiavo viene solitamente utilizzato in attività lavorative o di altro genere, ma ciò che appare decisivo è la sua sottoposizione a una signoria altrui, esercitata in termini dominicali ¹³. A sua volta, una nozione intesa come condizione inerente all'individuo segna anche la differenza rispetto al lavoro forzato, ove esso abbia una durata prestabilita e limitata nel tempo, e alla servitù, riferita a pratiche coattive nei confronti di persone ridotte in uno stato di soggezione e costrette a specifiche prestazioni.

In sostanza, nella schiavitù le vittime sono equiparate a beni materiali sotto il dominio di altri, nel lavoro forzato e nella servitù esse valgono come corpi da utilizzare nel mercato del lavoro, del sesso, della mendicizia, della commissione di illeciti o del commercio di organi. Il comune denominatore – che giustifica la considerazione cumulativa dei fenomeni e la loro indiscriminata qualificazione come "schiavitù" o "nuove schiavitù" – è rappresentato da uno sfruttamento spinto fino alla reificazione

¹² Vd. in particolare *Estimations mondiales de l'esclavage moderne: le travail forcé et le mariage forcé*, a cura dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Bureau international du Travail, 2017, ove si riferisce di 25 milioni di vittime di lavoro forzato e 15 milioni di vittime di matrimonio forzato. La diffusione della schiavitù nel mondo emerge dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di protezione internazionale, consolidata intorno all'assunto che «la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l'essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale» (da ult. Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24399; Id., sez. II, 14 agosto 2020, n. 17186). Nei repertori giurisprudenziali in materia di richieste di asilo, i casi più frequenti di schiavitù portati all'esame della Cassazione civile risultano essersi verificati in Pakistan, Bangladesh, Senegal, Mali e inoltre in Gambia, Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, India, Mauritania. Ulteriori riferimenti in BOSCHIERO (2021), p. 61 ss.

¹³ Da ult. Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538, secondo cui la definizione normativa di schiavitù «è idonea ad evocare non solo la condizione di schiavitù di diritto, ma altresì quelle situazioni nelle quali di fatto venga esercitata su un altro essere umano una signoria così pervasiva da risultare equivalente nel suo contenuto alle forme di manifestazione del diritto di proprietà». In dottrina, per tutti, APRILE (2006), p. 27 ss.; CIAMPA (2008), p. 246 ss.; SCEVI (2014), p. 50 ss.; VALLINI (2004), p. 628 ss. Per la critica alla nozione di schiavitù mutuata dalla Convenzione di Ginevra del 1926 e la ricerca del suo «significato autentico» sul terreno penalistico CARUSO (2005), p. 108 ss.

dell'essere umano, ma la diversità emerge ove si consideri come solo la schiavitù implichi una totale spoliazione dei diritti della vittima senza neppure richiedere come elementi costitutivi la violenza o la minaccia, così risultando configurabile perfino quando il soggetto passivo non sia consapevole del suo stato.

In questa prospettiva emerge la "fissità" del concetto di schiavitù in contrapposizione alla fluidità o dinamicità che caratterizza il concetto di servitù.

5. La nozione giuridica di servitù.

Ai fini di una ricostruzione del concetto giuridico di servitù occorre una particolare cautela, risultando opportuno scandire i tempi di vigenza delle varie formulazioni dell'art. 600 c.p.

Fino alla riforma del 2003, la giurisprudenza si confrontava con l'espressione «condizione analoga alla schiavitù», che le consentiva di attribuire rilievo a situazioni di fatto individuate sulla base di un'equivalenza di disvalore. La condizione analoga alla schiavitù veniva così riferita a «qualunque situazione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa»¹⁴. Dinanzi al requisito della soggezione all'altrui potere dispositivo, l'ambito operativo della norma risultava dunque ancorato a ipotesi di sostanziale reificazione della vittima, sottomessa al dominio di altri anche se non radicalmente privata di ogni libertà.

Con la riforma del 2003, l'art. 600 registra la scomparsa delle condizioni analoghe alla schiavitù e l'inserimento della servitù, ove l'assoggettamento della persona rinviene la sua consistenza intrinseca mediante il legame con una perdurante coazione a svolgere determinate attività.

Prende così avvio, in giurisprudenza, un'interpretazione che potrebbe dirsi a fisarmonica, giacché per un verso attende a mantenere la continuità tra la vecchia e la nuova fattispecie per evidenti ragioni repressive e, per altro verso, proiettata sulle potenzialità applicative offerte dalla modifica.

Sotto il primo profilo trovano giustificazione le pronunce tese quasi a ridimensionare le innovazioni intervenute sul testo normativo, rilevando che «lo stato di soggezione penalmente rilevante deve essere continuativo e non totale, tuttavia tale da realizzare uno stato di fatto nel quale l'autodeterminazione e la libertà del soggetto passivo siano annullati o comunque ridotti in ambiti di nessuna rilevanza rispetto allo sfruttamento che di lui si è fatto, con l'effetto di ridurre la vittima ad essere quasi una cosa in proprietà del soggetto passivo»¹⁵.

¹⁴ Per tutte Cass., sez. V, 14 giugno 2018, n. 27434.

¹⁵ Cass., sez. V, 7 giugno 2016, n. 23590.

Ben più interessante, in questa sede, è il secondo profilo, che consente di apprezzare gli effetti della riforma del 2003. Alla luce di un'ormai consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del reato di riduzione in servitù sono necessari tre requisiti. Il primo consiste nella «costituzione, da parte dell'agente, dello stato di soggezione continuativa in capo alla persona offesa, che costituisce requisito fondante della fattispecie incriminatrice, nonché strumento agevolatore della ulteriore condotta costrittiva, aggravandone il disvalore»¹⁶. Il secondo requisito è costituito dall'effetto di questo assoggettamento, che deve risolversi in una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa come correlato dell'altrui posizione di supremazia, senza necessariamente implicare una totale privazione di libertà. Infine, il terzo requisito è rappresentato dalla proiezione finalistica della coazione, che deve dare vita a un continuativo sfruttamento della persona, riferito a specifiche tipologie di condotta, in ciò rinvenendo il fattore discriminante rispetto a ogni altra forma di inibizione della libertà personale¹⁷.

La servitù risulta dunque fondata sul collegamento tra lo stato di soggezione e la costrizione: che lo stato di soggezione abbia tratto origine da una violenza o minaccia, dall'inganno, dall'approfittamento di una situazione di vulnerabilità o inferiorità o necessità o da un compenso corrisposto a chi ha autorità sulla vittima, l'esigenza che quest'ultima sia destinataria di una costrizione implica in ogni caso la consapevolezza dell'altrui signoria. Va da sé che la minaccia può assumere in concreto le forme più varie; ad esempio, nei casi di servitù imposta a donne provenienti dalla Nigeria ricorrono con particolare frequenza vincoli instaurati mediante riti di tipo religioso-esoterico, asseritamente forieri delle più gravi conseguenze in caso di violazione degli obblighi assunti.

All'esito di questi brevi cenni, risulta confermato che la schiavitù si connota come uno "stato" della persona, mentre la servitù si caratterizza in una prospettiva utilitaristica di sfruttamento di una vittima posta in condizioni di continuativo assoggettamento.

6. Schiavitù e servitù: elementi comuni e differenziali.

Si è affermato in giurisprudenza che «la distinzione fra i concetti di schiavitù e servitù ha carattere meramente orientativo, essendo priva di rilievo disciplinare, in quanto il trattamento sanzionatorio risulta identico»¹⁸. L'affermazione, in apparenza giustificata dalla loro comune direzione offensiva verso la libertà e la dignità della vittima, è errata: schiavitù e servitù sono diversamente definite e i rispettivi reati presentano una differente struttura, sicché l'equiparazione delle cornici di pena non ha

¹⁶ Testualmente Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456.

¹⁷ Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; conf. Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. In dottrina, tra gli altri, APRILE (2006), p. 36 ss.; RESTA (2008), p. 48 ss.; SCEVI (2014), p. 53 ss.; VALLINI (2004), pp. 632 ss., 640 ss.

¹⁸ Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815. Anche MANTOVANI (2019), p. 310, afferma l'inutilità di stabilire i fatti integranti la schiavitù e la servitù, essendo queste sanzionate con pene eguali.

effetti sul piano della reciproca autonomia delle due fattispecie. Vediamo dunque di mettere a fuoco i caratteri comuni alla schiavitù e alla servitù e quelli differenziali.

Si osserva solitamente che, sul piano strutturale, entrambe le incriminazioni presentano natura permanente¹⁹; già sotto tale profilo insorgono però fondamentali rilievi.

Schiavitù e servitù – come più volte rilevato – si caratterizzano in quanto la prima è tipizzata semplicemente attraverso l’esercizio sulla vittima di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, mentre la seconda si impernia su uno stato di soggezione continuativa e sulla costrizione a specifiche prestazioni. Ora, mentre il delitto di schiavitù nulla richiede oltre l’instaurazione di una signoria sulla vittima protratta nel tempo, che lo qualifica nel senso della permanenza, diversamente vale per la servitù, che si articola su un duplice risultato della condotta dell’agente, il primo costituito dallo stato di soggezione continuativa e il secondo rappresentato dalla costrizione a una serie di prestazioni: si tratta dunque di un delitto di evento, permanente quanto al primo evento ed eventualmente abituale (si pensi alla sottoposizione al prelievo di organi, che rileva anche ove si verifichi una volta sola) rispetto al secondo²⁰.

Non solo. La permanenza della schiavitù si lega alla condizione nella quale versa il soggetto passivo, indipendentemente da qualsiasi condotta impostagli; nessun requisito è previsto né rispetto alla vittima e alle ragioni della sua riduzione in tale stato, né in riferimento alle modalità della condotta del soggetto attivo, che può consistere anche nella coazione a un assoluto *non facere*: quel che rileva è solo che taluno sia ridotto o mantenuto in proprietà di altri, il quale possa disporre come crede in quanto proprietario. Al contrario, la servitù è definita attraverso la soggezione continuativa del soggetto passivo mediante violenza, minaccia ecc. e il suo contenuto è esplicitato attraverso le tipologie di obblighi impostigli. Ne deriva che quello di schiavitù è un delitto di condotta a forma libera, che nella servitù si presenta invece come delitto di evento e a forma vincolata²¹.

¹⁹ Per tutte Cass., sez. V, 3 settembre 2018 n. 39456; Id., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674; Id., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25408; Id., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35479.

²⁰ Conf., tra gli altri, BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA (2021), p. 120; CIAMPA (2008), p. 311 s.; FIANDACA-MUSCO (2020), p. 173; nel senso della necessaria abitualità SUMMERER (2006), p. 238; VALLINI (2004), p. 635 s.; diff. MANTOVANI (2019), p. 311, che ravvisa un triplice evento. Sulla duplicità dell’evento, per tutte, Cass., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Id, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514. Nel senso di legare il carattere permanente della servitù solo alla soggezione continuativa della vittima da ult. Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Id., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674; Id., sez. V, 19 agosto 2016, n. 35115. In favore della natura solo eventualmente abituale si esprime – sollevando forti perplessità – l’orientamento secondo cui il delitto sussiste anche in caso di costrizione della vittima a una sola fra tutte le prestazioni elencate dalla norma incriminatrice: da ult. Id., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992; Id., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514; conf. MANTOVANI (2019), p. 312.

²¹ A tale esito perviene la giurisprudenza quando afferma che la schiavitù, «implicando la reificazione della vittima, ne comporta *ex se* lo sfruttamento», mentre per la servitù «è richiesta la prova dell’ulteriore elemento, costituito dall’imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima»: da ult. Cass., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662; Id., sez. V, 19 maggio 2020, n. 15396; Id., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315; Id., sez. I, 13 agosto 2019, n. 35992. Espressamente nel senso della natura vincolata della condotta di servitù Id., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815; Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Id., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 47833; Id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632. In dottrina, tra gli altri, BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA (2021), p. 120

Infine, se il delitto di schiavitù viene definito semplicemente in funzione della privazione di ogni potere di autodeterminazione in capo alla vittima, trasformata in un bene da altri posseduto, la servitù si concretizza in una duratura coazione finalizzata a uno sfruttamento circoscritto nei suoi possibili contenuti, che risultano tutti compatibili con una limitata e residuale libertà della vittima. È questo un profilo essenziale della nozione di servitù, che per un verso esclude dal paradigma normativo la «condotta violentemente costringitiva che, esaurendosi in breve tempo, non acquisisca neppure l'idoneità a determinare lo stato di dipendenza psicologica della vittima e non riesca, comunque, ad intaccarne i processi volitivi in modo tale da comportare la rinuncia, anche temporanea, alle proprie fondamentali prerogative in materia di libertà»²²; per altro verso evidenzia, rispetto alla schiavitù, che la servitù si esprime in una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima, idonea a integrare lo stato di soggezione e la correlativa posizione di supremazia del soggetto attivo, ma non necessariamente consiste in una totale privazione della libertà personale²³.

Occorre dunque riconoscere che all'interno dell'art. 600 c.p. convivono due diverse figure criminose, incentrate su differenti elementi costitutivi. Le rispettive peculiarità emergono anche rispetto al consenso dell'avente diritto, che come causa di giustificazione risulta assolutamente inoperante nel caso della schiavitù alla luce dell'indisponibilità del bene della libertà personale per un periodo prolungato e invece – quando sia reale ed effettivo – esclude la tipicità del reato di servitù perché incompatibile con condotte di tipo coattivo²⁴; sotto il profilo psicologico, ciò significa che lo schiavo può essere tale anche se non abbia percezione del proprio stato²⁵, mentre per il “servo” è necessaria la consapevolezza della propria condizione, come conseguenza dell'altrui condotta di assoggettamento e costrizione.

s.; GENOVESE (2018), p. 15.

²² Testualmente Cass., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. Vd. pure Id., sez. V, 17 marzo 2016, n. 11420, secondo cui la posizione di supremazia, «una volta affermatasi e concretizzatasi in specifici atti di sfruttamento da parte del soggetto attivo, può essere mantenuta in vita per poi manifestarsi anche a distanza di tempo dalla sua nascita, in ulteriori atti di sfruttamento»; conf. Id., sez. V, 13 giugno 2014, n. 25408; nonché Id., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815, che ammette la sussistenza del reato anche «in presenza di eventuali periodi di benevolenza, convivialità o allentamento dello stato di assoggettamento continuativo da parte dell'agente, attuato allo scopo di piegare la vittima e vincerne nel tempo la resistenza».

²³ Da ult. Cass., sez. V, 28 ottobre 2021, n. 38899; Id., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742; Id., sez. III, 24 settembre 2021, n. 35404; Id., sez. V, 11 agosto 2021, n. 31512; Id., sez. I, 19 maggio 2021, n. 19750.

²⁴ In tema di consenso dell'avente diritto solitamente la giurisprudenza non opera distinzioni tra schiavitù e servitù: da ult. Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742 (che esclude un valido consenso rispetto alla donna straniera che abbia deciso di prostituirsi in Italia, impegnandosi alla restituzione del debito contratto per il viaggio, quando la sua situazione di madre di due minori, il timore per sé e i famigliari di ritorsioni per il caso di inadempimento e i vincoli assunti mediante riti voodoo evidenzino un approfittamento del suo stato di vulnerabilità); Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; Id., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35479. Sul tema CORBETTA (2008), p. 1105.

²⁵ Conf. Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538. Diff., escludendo ogni distinzione tra schiavitù e servitù, Id., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815: «l'ordinamento non consente forme di umiliazione o di violazione di diritti fondamentali (...) dell'individuo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione».

In conclusione, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e in servitù si atteggiavano come fattispecie autonome ²⁶.

7. L'esperienza giurisprudenziale: profili critici.

Proviamo a riepilogare le conclusioni raggiunte: sul piano dei contenuti, la schiavitù si lega semplicemente all'idea della proprietà, in qualunque modo essa si estrinsechi sulla persona, laddove la servitù consiste in una condotta positiva di assoggettamento e solo in quanto essa si traduca in prestazioni lavorative o sessuali, nell'accattonaggio, nel compimento di attività illecite o nella sottoposizione al prelievo di organi. Ne deriva che la schiavitù rimanda a un reato di condotta a forma libera, la servitù si atteggia invece come reato di duplice evento e a condotta vincolata; sul piano strutturale, inoltre, il primo ha natura permanente e il secondo innesta sul carattere permanente della coazione la natura (tendenzialmente) abituale delle prestazioni imposte.

Così stabilita l'autonomia delle rispettive incriminazioni, occorre sottolineare come le nozioni di schiavitù e servitù evocano situazioni e contesti assai prossimi a quelli di altre fattispecie penali, con conseguenti difficoltà di delimitazione. In particolare qui vanno segnalati due specifici profili problematici, attinenti l'uno alla riconduzione alla schiavitù dei casi di compravendita di persone e l'altro alla distinzione tra la riduzione in schiavitù o servitù della moglie o dei figli e il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Una breve considerazione è opportuna.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato che il divieto di schiavitù riflette un valore fondamentale delle società democratiche, al punto che per esso l'art. 4 Cedu non prevede alcuna deroga o eccezione ²⁷. Da tale assunto deriva l'irriducibilità dei fenomeni della schiavitù e servitù a un inquadramento nella categoria dei reati c.d. culturali ²⁸: invero, si tratta di fatti così profondamente offensivi della dignità umana da escludere la possibilità di un'antinomia tra la norma penale e un qualsiasi valore approvato e condiviso da una comunità.

Sulla medesima linea si pone la nostra giurisprudenza, che in generale adotta un atteggiamento di ferma chiusura dinanzi alla rilevanza dei reati culturali, osservando che la consuetudine «può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui [all'art. 8 preleggi](#)» ²⁹. Qui

²⁶ Come già rilevato, la giurisprudenza talvolta assimila e confonde le due fattispecie, altre volte afferma che l'art. 600 c.p. «descrive in maniera analitica due autonome fattispecie alternative»: così Cass., sez. V, 29 ottobre 2018, n. 49514. Sull'autonomia delle due incriminazioni, per tutti, FERLA (2017), p. 1943.

²⁷ Per tutte Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, Siliadin v. Francia, n. 73316/01, § 112.

²⁸ In dottrina, tra gli altri, BASILE (2010); DE MAGLIE (2010); PROVERA (2018).

²⁹ Così, in tema di compravendita di donne minorenni a scopo di matrimoni forzosi, Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456. La giurisprudenza esclude decisamente la rilevanza, ai fini del delitto in esame, delle «particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente»: in tema di matrimoni forzosi, per tutte Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315; Id., sez. V, 8 giugno

però, come si intuisce, il problema va ben al di là del disconoscimento per ragioni tecniche di una causa di giustificazione, non essendovi spazio neppure per cause di esclusione o diminuzione della colpevolezza a causa della centralità dei beni offesi dalle condotte di riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù. D'altra parte, sarebbe sufficiente richiamare in proposito le rigorose posizioni assunte dal legislatore rispetto ad altri fatti (si pensi solo alle pratiche sanzionate dall'art. 583-*bis* c.p.) che, per quanto ammessi negli usi di alcune comunità, non possono ritenersi evocativi di valori positivi e risultano pertanto immeritevoli di qualsiasi forma di riconoscimento. Le difficoltà insorgono piuttosto nella prospettiva opposta: quando cioè, assumendo come presupposto la natura "culturale" del reato, si finisce per individuarne gli elementi costitutivi sulla base di talune manifestazioni esteriori o dell'appartenenza del soggetto agente a specifiche comunità, in modo che lo stesso fatto, ove commesso da persone estranee, venga qualificato sotto la forma di un reato meno grave.

a) Numerose pronunce desumono lo stato di schiavitù già dal fatto che la persona sia stata oggetto di compravendita: il pensiero va ai minori destinati a essere utilizzati per la commissione di furti o per l'accattonaggio, alle giovani donne acquistate a scopo matrimoniale e a quelle altre che verranno forzatamente immesse nel mercato della prostituzione. Qui il pagamento, corrisposto solitamente ai genitori – ma non sono rari i casi di successive compravendite riferite alla medesima donna –, assume l'univoco significato della compera di un bene, reso privo della sua umanità perché trasformato nell'oggetto di un contratto e destinato così a transitare nella proprietà dell'acquirente. Indipendentemente dall'uso che venga poi fatto della persona e dalla concessione di minimi spazi di libertà, quell'acquisto assume dunque il valore di un marchio di schiavitù impresso su un individuo spogliato di ogni diritto³⁰. È superfluo aggiungere che spesso l'acquisto segna il momento di avvio della tratta di questi infelici.

2017 n. 28587; Id., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052. Allo stesso modo, nel senso di negare rilievo a motivazioni di ordine culturale o di costume nel caso di schiavitù di minori albanesi adibiti all'elemosinaggio, Id., sez. V, 14 giugno 2017, n. 29693. Una compiuta ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di reati culturali è in Id., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538.

³⁰ In questo senso Cass., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538, che ravvisa «nella cessione della vittima quella reificazione dell'essere umano che ne comporta di per sé lo sfruttamento e della quale la percezione di un guadagno rappresenta soltanto un evidente sintomo»; Id., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315: «integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. (...) Al pari della vendita, anche l'acquisto non può che costituire esercizio su un essere umano di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente degradazione della persona a mera *res* a prescindere da un eventuale consenso prestato dal soggetto passivo in ossequio ai propri *standard* culturali. La personalità individuale, infatti, deve ritenersi bene indisponibile, o comunque non disponibile in misura tale da consentirne una compressione assoluta». Conf. Id., sez. V, 19 settembre 2017, n. 42751; Id., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28587. Vd. anche Id., sez. V, 19 agosto 2016, n. 35134: «trattare la vendita di un essere umano significa esercitare su esso poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, perché evidentemente è il proprietario che può cedere la *res*». Nello stesso senso Id., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052: «la riduzione della persona offesa ad oggetto di scambio commerciale, mediante la sottoposizione della stessa ad un atto di compravendita, integra di per sé uno sfruttamento rilevante» *ex* art. 600 c.p., «in quanto tale da rendere la vittima una *res* sulla quale esercitare diritti patrimoniali e da cui trarre utilità economiche».

Fin qui si tratta di asserzioni pacifiche e incontrovertibili: a patto, però, che una compravendita sussista realmente nel senso appena indicato e non si pretenda di rinvenirla in ogni corresponsione di denaro. Come affermato dalla Corte EDU, la ricezione di denaro da parte del padre, in connessione con il matrimonio della figlia, non necessariamente corrisponde «al costo del passaggio di proprietà, ciò che a sua volta rinvierebbe al concetto di schiavitù. La Corte ribadisce che il matrimonio possiede connotazioni sociali e culturali ben radicate, che possono differire molto da una società all'altra. Secondo la Corte, si può ragionevolmente accettare che tale pagamento rappresenti un regalo da una famiglia a un'altra, una tradizione comune a molte culture differenti nella società odierna»³¹.

Il pericolo di uno scivolamento verso logiche interpretative appiattite su dati esteriori e apprezzati solo nel loro significato formale è emerso nella nostra giurisprudenza in relazione ai casi in cui, dietro compenso per la madre naturale, l'acquirente procede all'iscrizione del bambino appena nato nel registro dello stato civile, falsamente dichiarandosi – in accordo con la propria moglie – come padre.

Solitamente, tali ipotesi – integranti il delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p. – si legano al desiderio insoddisfatto di una coppia di avere figli per via naturale, così evocando sentimenti agli antipodi della schiavitù. Si sa, però, che il movente dell'azione e le finalità ultime perseguite dall'agente non incidono sul dolo: se davvero in ogni compravendita di bambini dovesse ravvisarsi il delitto di schiavitù, anche il caso in esame vi rientrerebbe.

Così hanno ritenuto alcuni procuratori della Repubblica, configurando il delitto di riduzione in schiavitù a carico dei falsi genitori. Si è trattato però, all'evidenza, di un errore, al quale ha posto rimedio la Suprema Corte: «la fattispecie incriminatrice di cui [all'art. 600 c.p.](#) è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure *contra legem*, il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale. E invero, se pure si può convenire che il minore sia "venduto" alla stregua di una cosa, lo stesso certamente non è "comprato" con la medesima finalità, ma è "acquisito" da coloro che vogliono atteggiarsi a suoi genitori, appunto *uti filius* e dunque per essere considerato (e trattato) come un essere umano, anzi come un membro della famiglia che si appresta ad accoglierlo»³².

³¹ Corte EDU, 17 dicembre 2012, M. e altri v. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, § 161.

³² Cass., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1797, che così prosegue: «la nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui [all'art. 600 c.p.](#) è connotata, non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali, pure non libere, di accattonaggio coatto, tutti "obblighi di fare" imposti mediante violenza fisica o psichica». Conf. Id., sez. fer., 6 ottobre 2004, n. 39044; Id., sez. V, 2 gennaio 1984, in *Cass. pen.*, 1985, p. 864.

La soluzione va certamente condivisa nel merito. Deve tuttavia notarsi come l'insussistenza del reato di riduzione in schiavitù sia spiegata facendo ricorso agli elementi fattuali caratterizzanti la servitù e così trascurando che, accertata l'avvenuta reificazione del minore attraverso la compravendita, il delitto di schiavitù è già integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. D'altra parte, l'art. 600 c.p. colloca nella servitù il caso dell'acquisto di una persona da chi vanta autorità su essa: per la punibilità del fatto occorrerebbe dunque attendere il momento in cui si realizza l'assoggettamento e lo svolgimento coattivo di specifiche prestazioni. Nonostante il suo elevatissimo valore sintomatico di una già avvenuta reificazione dell'essere umano, la compravendita verrebbe così retrocessa a mero atto preparatorio della riduzione in servitù, subordinata alla proiezione finalistica verso l'imposizione di determinate prestazioni.

In conclusione, l'assunzione della compravendita nel paradigma della servitù, alla luce dell'autonomia della fattispecie, conduce a negare la configurabilità del reato; qualora invece si volesse insistere sull'idea che la compravendita costituisce già un esercizio di diritti proprietari, per escludere l'integrazione della schiavitù nella compera di neonati a scopi genitoriali è necessario arricchire il versante psicologico del reato, inserendovi atteggiamenti, finalità e rappresentazioni incompatibili con la nozione stessa di schiavitù ma anche estranei alla formula tipizzata, che dimostra così la propria ambiguità.

b) Tra i casi di compravendita di esseri umani, si è in precedenza menzionata l'ipotesi di acquisto di ragazze, solitamente minorenni, a fini matrimoniali ³³. Nelle situazioni in cui è stato configurato l'art. 600 c.p. – tutte concernenti fatti verificatisi in comunità rom – assai amara è stata la sorte di quelle giovani donne, immesse in un nucleo familiare estraneo, costrette a rapporti sessuali e prestazioni lavorative assai pesanti, prive di ogni affetto e trattate né più né meno alla stregua di animali. In altre parole, ragazze comprate, sposate con riti privi di ogni effetto giuridico e poi adibite a ogni tipo di attività domestica, private di libertà e di poteri di autodeterminazione ³⁴.

³³ Cfr. in proposito la Risoluzione 1468 (2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e precoci. Vd. pure la successiva Risoluzione 1740 (2010), riguardante il tema delle comunità rom, il cui punto 24 richiama il problema della violenza domestica e dei matrimoni forzati e precoci per affermare che «costumi e tradizioni devono essere modificati e non possono essere usati come pretesto per le violazioni dei diritti umani».

³⁴ Tra le altre Cass., sez. V, 6 settembre 2019, n. 37315, che ha confermato la condanna per l'art. 600 c.p. di alcuni imputati che avevano introdotto dalla Romania in Italia tre giovani vendute come spose a uomini di etnia rom, anch'essi condannati per l'acquisto delle donne e il successivo esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, consistenti in un assoggettamento continuativo e nella costrizione allo svolgimento delle pulizie e di tutti i lavori domestici all'interno dei moduli abitativi in cui vivevano presso un campo nomadi. Vd. pure, in tema di cessione retribuita della donna a scopo di matrimonio, Id., sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538; nonché Id., sez. V, 9 ottobre 2018, n. 45337, che ha confermato la condanna dell'imputato «per avere, in concorso con il figlio minorenne, ridotto e mantenuto in uno stato di soggezione continuativa la minore di origine serba B.S., coniuge del figlio medesimo, costringendola, con l'uso sistematico della violenza e della minaccia e, comunque, approfittando della situazione di vulnerabilità della persona offesa (minorenne e straniera), ad espletare in favore del suo nutrito gruppo familiare prestazioni lavorative di tipo domestico esorbitanti per durata e per peso». Nello stesso senso Id., sez. V, 8 giugno 2017, n. 28587,

Non indugiamo qui sul significato antitetico, acquisito nella storia e nell'evoluzione dei costumi, dell'istituto della dote per la sposa in rapporto alla vendita di essa a opera dei genitori e consideriamo piuttosto come in non poche, disastrose famiglie nostrane si verificano atti di estrema e continuata violenza e sopraffazione dell'uomo nei confronti della donna convivente, ricondotti al paradigma del delitto di maltrattamenti in famiglia. Comincia così a prendere forma la seguente distinzione: se la donna è entrata nel nucleo familiare attraverso una compravendita e su essa siano stati esercitati diritti proprietari, siamo nell'ambito della schiavitù; se invece, oltre l'inflizione di acute sofferenze fisiche e psichiche, essa sia costretta alle prestazioni normativamente tipizzate dall'art. 600, si configura la servitù; altrimenti la violenza, anche la più atroce e continuata, non finalizzata a quelle specifiche prestazioni integra il reato di maltrattamenti in famiglia ³⁵.

Ci si potrebbe chiedere se l'alternativa applicazione di una pena compresa fra tre e sette anni di reclusione (art. 572 c.p.) o di una che va da otto a venti anni (art. 600 c.p.) trovi una sufficiente giustificazione nella sola imposizione coattiva di una particolare attività ulteriore alla violenza fisica o psichica: come se l'offesa del bene tutelato dall'una e dall'altra fattispecie dovesse essere ricercata nel finalismo dei maltrattamenti più che negli stessi maltrattamenti, anche quando essi raggiungano la soglia dell'annichilimento della vittima. A questo proposito, però, torna in gioco la vaghezza delle nozioni di schiavitù e servitù, la prima caratterizzata dall'ambigua proiezione sugli atti proprietari e la seconda sospinta da un'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale gli artt. 572 e 600 c.p. «hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo ed implicano per loro natura il suo maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione», e il reato di maltrattamenti in famiglia può ritenersi integrato «solo se non vi è una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore a fini di sfruttamento economico e sempre che la condotta illecita e continuativa cagioni al minore sofferenze morali e materiali» ³⁶.

relativa alla vendita di una minore, da parte del padre, a una famiglia rom che, attraverso una sorta di rituale di "matrimonio-fidanzamento", aveva immesso la giovanissima donna nel ruolo di vittima esposta ad abituali abusi sessuali da parte di più persone della famiglia: l'«interventiva "compravendita" della minore da parte della famiglia d'origine in favore dell'altra famiglia rom (...) rendeva la minore una *res*, un bene mercificato ed oggetto anche di valutazione economica. Ciò qualifica e rende la condotta incriminata riconducibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 600 c.p. Gli altri elementi di valutazione valgono *ad colorandum* e comunque a confermare la legittimità della qualificazione della condotta così come sopra prospettata. E così anche lo stato di "segregazione" completa ed integrale della minore e la compressione della sua volontà fino a farla diventare una "serva" per le incombenze domestiche ed un "oggetto" di ludibrio sessuale per il M., il K. ma anche per gli altri componenti maschi della famiglia rappresentano ulteriori circostanze che "confermano" la tesi della mercificazione dell'essere umano e della sua riduzione in uno stato di oggettivo asservimento». In termini analoghi Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456; vd. pure Id., sez. V, 31 maggio 2016, n. 23052; Id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632.

³⁵ Da ult. Cass., sez. V, 28 ottobre 2021, n. 38899, ravvisa l'art. 600, e non l'art. 572 c.p., nello stato di soggezione e sottomissione della moglie «al marito che, nel corso degli anni, oltre a percuoterla ripetutamente (anche con bastoni o tubi), minacciarla e aggredirla sessualmente, ne ha controllato gli spostamenti limitandone la libertà di movimento anche in casa (...) e costringendola a chiedere l'elemosina».

³⁶ Cass., sez. V, 7 giugno 2016, n. 23590. Un consolidato orientamento esclude il concorso tra gli artt. 572 e 600 c.p., ravvisando la consunzione del primo nel secondo (tra le altre Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39546;

In una situazione in cui la distinzione tra le varie incriminazioni risulta affidata a valutazioni di tipo quantitativo sul significato proprietario della condotta e sull'asservimento e utilizzazione della vittima, si affaccia il dubbio che l'evocazione dell'uno o dell'altro paradigma criminoso sia influenzata pure dal contesto di svolgimento del fatto e dall'origine etnica dei soggetti attivi, così da creare una netta disparità di trattamento tra fatti verificatisi in specifiche comunità e fatti analoghi realizzatisi fuori da esse e per ciò solo ritenuti meritevoli del più mite trattamento consentito dall'art. 572 c.p.³⁷.

Un'ultima notazione. Se nelle situazioni precedentemente esaminate di compravendita di neonati a scopi genitoriali la Suprema Corte ha escluso il reato di riduzione in schiavitù avvalendosi degli elementi costitutivi della servitù, nelle ipotesi di gravi maltrattamenti di figli minori, non strumentali allo svolgimento coattivo di determinate attività, è stato al contrario configurato l'art. 600 c.p. attraverso il ricorso a un singolare miscuglio di schiavitù e servitù: «Qualora oggetto del delitto di cui [all'art. 600 c.p.](#) sia un minore, il reato previsto da tale articolo, ravvisandosi a carico di chiunque, ben può configurarsi anche a carico dei genitori che abusino della propria autorità, disponendo dello stesso minore come cosa propria; il riferimento a siffatta situazione è, in verità, esplicito nel momento in cui [l'art. 600](#), comma 2, precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitù può essere attuata anche con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica»³⁸. Un'ulteriore conferma, questa, della tendenza giurisprudenziale a utilizzare contemporaneamente elementi propri dei reati di riduzione in schiavitù e in servitù nonostante la loro reciproca autonomia.

8. Il delitto di sfruttamento del lavoro in relazione al reato di riduzione in schiavitù e in servitù.

Vediamo ora, attraverso gli spunti emersi dall'indagine compiuta, di mettere a fuoco il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p.³⁹, individuando gli elementi comuni e quelli

Id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632; Id., sez. V, 22 ottobre 2014, n. 44017); la conseguente configurabilità di un concorso tra i delitti di servitù e lesioni od omicidio vale però a esasperare il divario sanzionatorio rispetto ai maltrattamenti in famiglia.

³⁷ A titolo esemplificativo vd. Cass., sez. III, 31 agosto 2021 n. 32380, che ha confermato la condanna di un imputato italiano in base agli artt. 572, 609-*bis* e 613-*bis* c.p. per fatti lesivi dell'integrità fisica e morale della propria fidanzata, sottoposta a un regime di vita vessatorio e violento di mortificazione continua, di abusi sessuali e acute sofferenze fisiche, senza mai neppure sfiorare il problema della configurabilità dell'art. 600 c.p.

³⁸ Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15632, che così prosegue: «Il concetto di abuso di autorità riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (v. Cass., sez. V, 15 aprile 2010, n. 18072), l'abuso di autorità presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico».

³⁹ In relazione ai temi qui trattati può offrirsi solo una sommaria informazione bibliografica: BIN (2020), p. 1 ss.; BRASCHI (2021), p. 113 ss.; CUCINOTTA (2021), p. 1 ss.; FIORE (2013), p. 871 ss.; GABOARDI (2017), p. 1 ss.; MERLO (2020); ORLANDO (2020), p. 622 ss.; SEMINARA (2021), p. 137 ss.

differenziali rispetto al delitto di cui all'art. 600, che viene qui in considerazione sotto il profilo della servitù.

Che tra servitù e sfruttamento del lavoro intercorra uno stretto rapporto è dimostrato non solo dall'interesse protetto, riferibile alla dignità umana, ma anche dalla loro struttura, fondata sui concetti di sfruttamento e approfittamento dello stato di vulnerabilità e necessità o di bisogno e ulteriormente caratterizzata dal ricorso a un'analogia tecnica descrittiva. Neppure va trascurato che il comma 1 dell'art. 600, tra le specifiche forme di riduzione o mantenimento della vittima in uno stato di soggezione continuativa mediante costrizione, menziona al primo posto le prestazioni lavorative ⁴⁰.

In questa sede, una particolare suggestione proviene dai requisiti della vulnerabilità e necessità ovvero dello stato di bisogno, rispettivamente richiesti dagli artt. 600 e 603-*bis* c.p. La vittima della riduzione in servitù – così si esprime l'art. 2 comma 2 della direttiva 2011/36/UE, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani – «non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima»: si comprende dunque che la nostra giurisprudenza abbia proiettato le condizioni di necessità e vulnerabilità, rispettivamente, sullo stato di bisogno ⁴¹ e su gravi difficoltà esistenziali ⁴², così realizzando un accostamento allo stato di bisogno caratterizzante lo sfruttamento del lavoratore.

A fronte dei fattori di prossimità appena rilevati, risulta però netta la distinzione tra le due incriminazioni.

Cominciando dal bene tutelato, è evidente che lo sfruttamento del lavoro non può essere considerato alla stregua di un reato lesivo solo della sfera patrimoniale del lavoratore il quale, attraverso le violazioni di cui è vittima, risulta mortificato nella persona; vero è tuttavia che, a differenza del reato di servitù, la lesione della dignità

⁴⁰ La difficoltà di caratterizzare reciprocamente gli artt. 600 e 603-*bis* c.p. è evidenziata da Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615. Va pure segnalato come la Suprema Corte talvolta sottolinei la minore selettività dello stato di bisogno rispetto al requisito della vulnerabilità della vittima, osservando che, per l'individuazione del primo, «non occorra indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un'altra effettiva ed accettabile scelta», poiché lo stato di bisogno si identifica in «un impellente assillo, e cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose» (così Id., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861; Id., sez. IV, 22 giugno 2021, n. 24441).

⁴¹ La giurisprudenza è consolidata nel differenziare la situazione di necessità dalla scriminante di cui all'art. 54 c.p., correlandola invece alla nozione di bisogno nel delitto di usura (art. 644 comma 5 n. 3 c.p.) e nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 c.c.): Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Id., sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49148; Id., sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8545. Nel senso di cogliere nell'approfittamento della situazione di necessità «il *quid pluris* che differenzia la servitù da altre fattispecie criminose» Id., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41674.

⁴² Per la definizione della vulnerabilità (e talvolta della necessità, a sottolineare la sostanziale coincidenza delle due situazioni: così, espressamente, Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Id., sez. V, 3 dicembre 2019, n. 49148; Id., sez. V, 27 febbraio 2019, n. 8545) come «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima», Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742; Id., sez. I, 13 settembre 2021, n. 33884; Id., sez. I, 19 maggio 2021, n. 19737; V, 3 dicembre 2019, n. 49148. Nel senso che l'elemento in esame vale a estendere l'ambito di protezione della vittima Id., sez. V, 3 settembre 2018, n. 39456.

cagionata dal reato di cui all'art. 603-*bis* non implica necessariamente quella della libertà personale. Così dicendo, siamo entrati nel cuore del problema.

I delitti di servitù e di sfruttamento del lavoro manifestano una diversa dinamica causale: nel primo la vittima viene posta in uno stato di soggezione continuativa mediante violenza, minaccia, inganno ecc. e in conseguenza di esso è costretta a prestazioni lavorative; nell'altro accade invece solitamente che sia la stessa vittima, sotto la pressione di una necessità, a offrirsi al suo sfruttatore. Ne dovrebbe derivare che nell'art. 600 la situazione di assoggettamento, sulla quale si innestano gli obblighi imposti al soggetto passivo, è creata dal soggetto attivo, mentre nell'art. 603-*bis* il presupposto dello stato di bisogno preesiste e il soggetto attivo si adopera per trarne profitto.

Si osservi però che lo stato di soggezione richiesto per la servitù può discendere anche dall'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità o di necessità del tutto estranea al reo, il quale – esattamente come nello sfruttamento del lavoro – si limita a sfruttarla: ecco così che le due fattispecie tornano ad avvicinarsi. Ma è solo impressione di un momento.

La vittima del delitto di servitù si trova in una soggezione continuativa, che costituisce il fattore motivante le prestazioni imposte e, nella sua protrazione per un significativo periodo di tempo, conferisce natura abituale a quelle prestazioni. Sia consentito insistere sul punto: lo specifico della riduzione in servitù è che le reiterate violenze e costrizioni trovano fondamento in uno stato di perdurante soggezione, che pone la vittima sotto il potere di un altro. Questa condizione "esistenziale", di natura permanente, fa sì che la perdita della libertà fisica, se anche non necessariamente integrale, si accompagna alla privazione della libertà di autodeterminarsi; onde il ritorno della vittima alla libertà può avvenire in conseguenza di un suo atto di ribellione o di un atto di volontà del soggetto attivo, l'uno o l'altro indispensabili per la cessazione della servitù.

Nulla di tutto questo è solitamente rinvenibile nel reato di sfruttamento del lavoro, ove la soggezione della vittima nei confronti del reo si esaurisce all'interno del rapporto lavorativo e può farsi cessare semplicemente attraverso il rifiuto di una prosecuzione del rapporto anche da parte della stessa vittima. Escludendo i casi in cui il lavoratore è posto alla mercé del suo sfruttatore – fruendo di alloggi da lui forniti, in assenza di comunicazioni e relazioni con il mondo esterno, privo di mezzi economici e di documenti di identità, perché non posseduti o trattenuti dal datore di lavoro –, l'art. 603-*bis* concerne situazioni lavorative il più spesso di limitata durata temporale o anche destinate a rinnovarsi quotidianamente, sulla base di un atto di volontà del datore di lavoro e di un corrispondente atto di volontà del soggetto passivo, il quale potrebbe decidere di non presentarsi⁴³. Ovviamente, alla luce dello stato di bisogno del lavoratore,

⁴³ Cfr. Cass., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662, secondo cui non integra il reato di cui all'art. 600 c.p., «il cui evento di riduzione o mantenimento di persona in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà individuale, la condotta consistente nella mera offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate, verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini, liberamente, ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue».

la sua rinuncia assume un significato profondamente diverso dal rifiuto opposto dal datore di lavoro, il quale sa di potere utilizzare questa sua facoltà come perdurante minaccia.

Mutando prospettiva e guardando al contenuto della relazione tra i soggetti attivo e passivo, si perviene al medesimo risultato. Nella servitù, lo stato di soggezione indotto dal reo implica necessariamente l'uso di violenza, minaccia, inganno, abuso o approfittamento, al fine di realizzare l'assoggettamento della vittima sul quale innestare l'obbligo di specifiche prestazioni: proprio nel vincolo così istaurato si esprime il dominio del padrone sul servo. Nel delitto di sfruttamento del lavoro, invece, l'uso di violenza o minaccia da parte del datore di lavoro o dei suoi collaboratori può anche rispondere a una prassi diffusa, configurata nell'art. 603-*bis* come circostanza aggravante: si tratta però di una violenza o minaccia attuata all'interno di un rapporto già costituitosi per volontà – seppure necessitata – della stessa vittima e che solitamente può cessare in qualsiasi momento essa lo voglia, non presentandosi più al lavoro. Allo stesso modo può ritenersi che, nello sfruttamento del lavoro, l'uso di violenza può essere finalizzato a massimizzare il rendimento della vittima, mentre l'oggetto della minaccia può consistere nel rifiuto di future prestazioni prospettato dal datore di lavoro o nella denuncia all'autorità dell'immigrato clandestino, cioè in atti che pongono fine al rapporto lavorativo e, dunque, allo sfruttamento.

Ancora una differenza merita di essere sottolineata. Il delitto di riduzione o mantenimento in servitù rappresenta una violenza dell'uomo su un altro essere umano, così obbligato a eseguire specifiche prestazioni: si tratta di un delitto tra i più gravi in quanto una persona è privata di ogni libertà di autodeterminazione e, alla luce della tipologia degli obblighi imposti, di ogni dignità, venendo durevolmente sfruttata come donna, come minore, come lavoratore, come “banca” di organi e così via. Sotto questo profilo, il delitto di sfruttamento del lavoro presenta una significativa variante costituita dall'assoluta fungibilità del soggetto passivo, la cui individualità – anche in considerazione della natura solitamente non specialistica del lavoro prestato – rimane indifferente per il datore di lavoro: al punto che, in situazioni di eccedenza della domanda, egli può permettersi un avvicendamento quotidiano delle persone sfruttate, così da favorire una turnazione che – nell'ottusa rigidità del ragionamento giuridico – potrebbe escludere un'abitudine dello sfruttamento riferito a vittime specifiche⁴⁴.

In conclusione, tra i delitti di riduzione in servitù e sfruttamento del lavoro intercorrono rilevanti diversità strutturali, attinenti al significato e alla dinamica causale della condotta tipica. Occorre tuttavia evidenziare che la valutazione ora espressa si fonda su una serie di fattori – relativi al rapporto lavorativo che si rinnova

⁴⁴ Nel senso di qualificare il reato *ex art. 603-bis c.p.* come eventualmente abituale MANTOVANI (2019), p. 335; conf., parlando di illecito eventualmente permanente, FIANDACA-MUSCO (2020), p. 193 s. La giurisprudenza è solita esprimersi in favore della natura abituale del reato: da ult., Cass., sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25756; nonché, con particolare chiarezza, Id., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, secondo cui, se gli indici di sfruttamento «possono valere anche per un solo lavoratore, la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore. Non c'è, in altri termini, lo sfruttamento per una mera sommatoria di condotte realizzatesi episodicamente in danno di lavoratori diversi»; conf. Id., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861.

quotidianamente o che comunque è destinato a protrarsi per un periodo limitato, all'autonomia delle vittime di sfruttamento fuori dal contesto lavorativo, alla loro libertà di non presentarsi al lavoro e così farlo cessare – fortemente mutevoli in concreto e, soprattutto, incapaci di segnare un sicuro spartiacque tra le rispettive incriminazioni; non può escludersi, infatti, che una qualsiasi modificazione degli elementi ora riferiti, attraverso l'assunzione di un vincolo da parte del lavoratore a prestare la propria attività per un tempo prolungato o in condizioni che lo privano di libertà di scelta, sia in grado di cagionare il passaggio dall'una all'altra fattispecie e di giustificare il differente trattamento sanzionatorio. Si insinua così il dubbio di un'eccessiva fluidità dei confini tra i delitti di servitù e sfruttamento del lavoro; accostando a tale prospettiva quella, emersa dall'analisi giurisprudenziale, di una compenetrazione tra i delitti di schiavitù e servitù, che pur costituiscono fattispecie autonome, si impone una generale riflessione sulle scelte legislative compiute negli artt. 600 e 603-bis c.p.

9. I concetti di schiavitù e servitù tra storia, etimologia e diritto.

Cominciamo dalla contrapposizione tra schiavitù e servitù, della quale si è in precedenza ricostruita l'evoluzione a partire dalle due Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956.

Gli studi storici dimostrano che il fenomeno della schiavitù è stato variamente concepito nel tempo e nello spazio, con significative diversità tra i vari popoli e nelle varie aree geografiche, connesse al tipo di economia agricola e destinate a incrociarsi con l'intensità e i risultati delle attività belliche⁴⁵. Entrata in crisi nel periodo medievale anche per motivi religiosi, la schiavitù conobbe la massima fioritura in seguito alla scoperta delle Americhe e poi con il colonialismo europeo; in Africa e in Asia si rinvengono poi ulteriori declinazioni rispetto ai fattori di acquisto e di cessazione della condizione di schiavo⁴⁶.

Questa pluralità di contenuti attribuiti al concetto di schiavitù, tali da influenzarne in profondità lo stesso significato, impone di relativizzare la formulazione del divieto sancito nella Convenzione di Ginevra del 1926, legandola al fenomeno praticato dagli europei sulla popolazione africana a partire dal '600, con suo impiego nelle due Americhe, e poi ripreso dagli Stati europei in Africa tra il XIX e il XX secolo. La definizione della schiavitù come «*lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi*» (art. 1 della Convenzione) si limita pertanto a registrare una specifica accezione di schiavitù, corrispondente alla percezione a quel tempo diffusa in Europa. A distanza di trent'anni, si comprende che il mutamento degli scenari politici e sociali avesse imposto l'adozione di una visuale più ampia, proiettata verso istituzioni e pratiche diffuse soprattutto in Africa e in oriente: ciò

⁴⁵ Sul fenomeno schiavistico nel mondo antico si rinvia a FRANCIOSI, *Schiavitù (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, 1989, XLI, p. 620 ss. Vd. pure DORIGNY-GAINOT (2022); ISMARD (2021).

⁴⁶ Fondamentale per un approccio in chiave sociologica è MEILLASSOUX (2016). Tra le più recenti indagini storiografiche si segnalano BASSANI-DEL BO (2020); DELPIANO (2021); LOVEJOY (2019); STORTI (2020).

spiega l'adozione, nella Convenzione del 1956, di una definizione della servitù non "eurocentrica"⁴⁷, poiché attenta alle usanze affermatesi in altri continenti. Che oggi, dopo oltre mezzo secolo, si annoverino nuove forme di schiavitù e servitù è assolutamente ovvio.

In sostanza, i concetti di schiavitù e servitù non sono dotati di un proprio contenuto vincolante e, ai fini di una loro caratterizzazione, le scienze sociali, antropologiche, politiche, storiche ecc. dimostrano solo la variabilità dei possibili significati; non può dunque dubitarsi che la definizione sancita dalla Convenzione di Ginevra presenti una valenza essenzialmente normativa.

Questo risultato trova conferma sul piano etimologico. Storicamente, presso i romani esisteva solo il vocabolo "*servus*", la cui radice rinvia al verbo "osservare", così da designare il guardiano ovvero, per altra teoria, derivava dal verbo "servare", nel senso del prigioniero mantenuto in vita⁴⁸; il termine "*slavus*" (da cui schiavo) risale invece solo al latino medievale, quando la pratica del commercio dei prigionieri provenienti dalle terre slave assunse dimensioni tali da caratterizzare l'intero fenomeno⁴⁹. Sul piano semantico, in ogni caso, servitù e schiavitù sono la stessa, identica cosa e nessuna differenza intercorre fra loro: infatti i dizionari della lingua italiana li riportano come sinonimi⁵⁰.

Veniamo al punto. La formulazione dell'art. 600 c.p. assume due modelli concettuali, distinguendo tra una schiavitù ancorata alla dimensione proprietaria e una

⁴⁷ Ai fini della distinzione concettuale tra schiavitù e servitù, ma attribuendo a quest'ultima un significato diverso da quello utilizzato nel 1956, a titolo esemplificativo può citarsi Locke, tra i maggiori teorici del liberalismo europeo che non disdegnò di effettuare investimenti in compagnie coloniali coinvolte nel traffico di schiavi. Nel suo *Two Treatises of Government* del 1690, Locke – che nell'Introduzione del I Trattato qualifica la schiavitù (*slavery*) come «uno stato così spregevole e miserabile per l'uomo (...) che è difficile immaginare che un inglese, e ancor meno un gentiluomo, possa addurre un argomento in sua difesa» – nel § 85, cap. VII, del II Trattato distingue la schiavitù dalla servitù: «Un uomo libero si rende servo di un altro vendendogli per un periodo di tempo delimitato il servizio che egli si accinge a prestare in cambio del salario che ne riceverà. (...) Esiste, tuttavia, un altro genere di servi che, con un termine particolare, denominiamo schiavi, i quali, essendo prigionieri catturati in una guerra giusta, per diritto di natura, sono soggetti al dominio assoluto e al potere arbitrario del loro padrone. Questi uomini, avendo per così dire perduto i diritti sulla propria vita e, insieme a essi, la loro libertà, essendo stati privati dei loro beni e, nella loro condizione di schiavi, non essendo in grado di acquisire alcuna proprietà, non possono essere considerati parte della società civile, il cui fine principale è la preservazione della proprietà» (vd. anche *ivi*, cap. IV, § 24).

⁴⁸ Per la prima teoria, comunemente recepita, DEVOTO (1968), p. 388, il quale conclude che «il passaggio della nozione di 'osservatore' e 'guardiano' a quella di 'schiavo' è determinato dal rivolgimento compiutosi nella famiglia latina sotto l'influenza di elementi mediterranei»; la seconda teoria è riferita da FRANCIOSI, *Schiavitù*, cit., p. 621. Vd. anche BONOMI (2004-2008), voce "servo", che, pur preferendo la prima spiegazione, menziona la possibile ascendenza del termine dalla corda o fune, che rimanda al prigioniero; da notare come l'identificazione tra il servo e il prigioniero rende conto della denominazione di quest'ultimo come *captivus* (da *capere*, cioè prendere).

⁴⁹ Per tutti, alla voce "schiavo", DEVOTO (1968), p. 378.

⁵⁰ La ricerca etimologica indica un'altra bizzarria del nostro sistema penale, il cui art. 603 c.p. – come riferito nel § 3 – utilizzava il termine "plagio" inizialmente per la schiavitù di fatto e, successivamente, per la c.d. schiavitù psichica: tale ultima interpretazione avrebbe dovuto essere preclusa proprio dal vocabolo "plagio", derivante da *plagium*, che designava la «riduzione di un uomo libero in servitù, furto di uno schiavo» [DEVOTO (1968), voce "plagiario", p. 320].

servitù descritta in modo da comprendere, pure alla luce delle più recenti indicazioni criminologiche, le tipologie di prestazioni imposte alle vittime assoggettate. Sul versante dei contenuti, l'accezione proprietaria della schiavitù vale a confinarla in uno spazio estremamente ristretto, così da ricondurre alla servitù le molteplici forme di prevaricazione e sfruttamento dell'uomo sull'uomo emerse nel corso dell'ultimo secolo, dalla servitù della gleba e per debiti fino alla prostituzione, ai matrimoni forzati e all'espianto di organi. Il risultato è quello già emerso in precedenza: tra le due distinte e autonome incriminazioni sono rimasti degli interstizi e dei vuoti che la giurisprudenza ha talvolta colmato attingendo a elementi costitutivi ora dell'una e ora dell'altra fattispecie, con un'evidente violazione del principio di legalità.

Non doveva andare così. L'esigenza di comprendere all'interno di una medesima norma le antiche e le nuove forme di sfruttamento continuativo della persona suggeriva l'abbandono dei concetti di schiavitù e servitù, che nell'accezione trasmessa dalle Convenzioni di Ginevra risultano dotati di una propria forza evocativa e simbolica che non si presta a essere diluita nella varietà delle condotte a essi riconducibili ⁵¹.

Non solo: la formulazione dell'art. 600 c.p. si esaurisce nel binomio schiavitù-servitù, negando ogni rilievo al lavoro forzato, che ha trovato posto solo all'interno della servitù come «prestazioni lavorative». La scelta del nostro legislatore non si concilia però con tutti gli atti sovranazionali in cui schiavitù e servitù sono menzionate accanto al lavoro forzato od obbligatorio; soprattutto, da tale scelta derivano delicati problemi di coordinamento con l'incriminazione dell'art. 603-bis c.p.

Al fine di mettere a fuoco il problema, spostiamo l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte EDU.

10. Schiavitù, servitù e lavoro forzato nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Anticipiamo subito che la Corte EDU, muovendosi all'interno di un quadro normativo incentrato sulle nozioni di schiavitù, servitù e lavoro forzato, sebbene non altrimenti definite ⁵², opera una ricostruzione i cui approdi appaiono sensibilmente diversi da quelli consentiti dall'art. 600 c.p.

Per quanto ci interessa, gli interventi più significativi sono due. Il primo, *Siliadin v. Francia*, risalente al 2005, riguardava una minorenni togolese giunta in Francia nel gennaio 1994 con l'accordo che avrebbe vissuto e lavorato come domestica presso la donna che aveva sostenuto le spese di viaggio, fino al rimborso di esse; era stato inoltre

⁵¹ Il problema verrà ripreso *postea*, § 11.

⁵² «Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio». Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (2022), § 6, ove si osserva che le fonti utilizzate dalla Corte per l'interpretazione dell'art. 4 sono le due Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, la Convenzione n. 29 (1930) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Labour Organization*), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta (2005) e il Protocollo di Palermo (2000). Sul tema COLELLA (2011), p. 248 ss.; VITARELLI (2020), p. 2117 ss.; nonché, con un ampio approfondimento del quadro internazionale, MONGILLO (2019), p. 630 ss.

convenuto che la donna provvedesse alla regolarizzazione amministrativa e all'istruzione scolastica della ragazza. Le cose andarono diversamente: dopo qualche mese la donna, che si era appropriata del passaporto della giovane, cedette quest'ultima a una coppia di coniugi, per la quale la ragazza cominciò a lavorare a tempo dapprima parziale e poi pieno, per circa quindici ore quotidiane e senza riposo settimanale né retribuzione, dormendo su un materasso posto sul pavimento della stanza di un neonato, sul quale esercitava compiti di vigilanza notturna. La situazione, con un'interruzione di sei mesi, si protrasse fino al luglio 1998, quando una vicina fece denuncia e determinò così l'intervento della polizia.

Nel conseguente processo penale, il Tribunale di Parigi configurò il delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 225-13 del codice penale francese, escludendo quello più grave di cui all'art. 225-14 di sfruttamento mediante assoggettamento a causa dell'assenza di condizioni di lavoro particolarmente vessatorie e lesive della dignità umana, e condannò i due coniugi a dodici mesi di reclusione e 100.000 franchi di multa. La Corte di Appello annullò però la sentenza alla luce della relativa libertà di cui godeva la ragazza nell'espletamento dei servizi domestici – che comprendevano anche l'accompagnamento all'esterno dei figli della coppia – e il proscioglimento fu confermato dalla Cassazione. Da qui il ricorso alla Corte EDU della ragazza, che lamentava di essere stata tenuta in una condizione di servitù, priva di documenti di identità, senza remunerazione, in uno stato di isolamento culturale, fisico e affettivo e nel costante timore di essere arrestata dalla polizia.

Dinanzi ai fatti riferiti, i giudici di Strasburgo accertano anzitutto se nella specie può ravvisarsi, ai sensi dell'art. 4 Cedu, un lavoro forzato, tale ritenendosi quello imposto con violenza fisica o psichica e sotto minaccia di una qualsiasi sanzione, così risultando contrario alla volontà della vittima oltre che privo di una sua spontanea adesione (vd. *infra*): tenuto conto dell'età della ragazza e delle condizioni in cui essa si era trovata a operare, la soluzione è positiva. Quindi la sentenza, dopo avere escluso che la giovane fosse stata tenuta in condizioni di schiavitù, non essendo stati esercitati su di lei diritti proprietari che l'avessero ridotta a un oggetto come richiesto dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926, configura una servitù, intesa come costrizione non solo a prestare a terzi un determinato servizio, ma anche a vivere nella proprietà altrui nell'impossibilità di modificare la propria condizione. A tale proposito la decisione pone l'accento sulla vulnerabilità della vittima, minorenni, priva di risorse economiche, in stato di isolamento e timorosa di provvedimenti di polizia⁵³.

Come si vede, sulla base dell'art. 4 Cedu il lavoro forzato e la servitù costituiscono oggetto di un accertamento distinto e l'utilizzo di violenza o minaccia è riferito al lavoro forzato e non alla servitù. Conviene insistere per un attimo sul punto.

Nel caso concreto, il trattamento della ragazza alla stregua di una "macchina da lavoro" era stato ritenuto estraneo alla schiavitù a causa dell'assenza di un esercizio di diritti dominicali, venendo qualificato come servitù alla luce dello sfruttamento della vulnerabilità del soggetto passivo e della condizione esistenziale impostagli e come

⁵³ Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin v. Francia*, n. 73316/01.

lavoro forzato a causa della sua prestazione non volontaria e sotto l'uso di minaccia. È appena il caso di osservare che l'art. 600 c.p. richiede invece per la servitù una costrizione previo assoggettamento e, quand'anche quest'ultimo requisito fosse rinvenibile nell'approfittamento della situazione di vulnerabilità, la relativa libertà di cui godeva la ragazza poneva in dubbio la costrizione subita. Invero, nel caso in esame il fatto avrebbe potuto integrare l'art. 600 ma, più verosimilmente, l'art. 603-bis c.p.

Spostiamoci ora sul secondo caso, *Chowdury e altri v. Grecia*, concernente quarantadue bengalesi che, trovandosi in Grecia senza permesso di soggiorno, furono reclutati per la raccolta delle fragole tra l'ottobre 2012 e il febbraio 2013. Le condizioni di lavoro si rivelarono subito assai diverse da quelle pattuite: turni quotidiani fino a diciannove ore senza giorni di riposo, sotto il controllo di guardie armate, alloggi fatiscenti e privi di acqua e servizi igienici. Quel che è ancora peggio, i lavoratori non furono neppure retribuiti e, dinanzi alle loro rimostranze, il 17 aprile 2013 le guardie fecero fuoco ferendo gravemente ventuno tra i ricorrenti. Portati a giudizio quattro imputati per i delitti di tratta e lesioni gravi, la Corte di Assise di Patrasso dichiarò l'insussistenza della tratta, rilevando l'assenza di costrizioni nei confronti dei lavoratori, dei quali escludeva pure la condizione di vulnerabilità. Essendosi la Procura rifiutata di proporre appello, la sentenza era divenuta definitiva.

La decisione della Corte EDU, intervenuta nel 2017, rileva l'estrema durezza delle condizioni di lavoro e di alloggio, unite a vessazioni come la minaccia dell'integrale perdita della retribuzione in caso di interruzione anticipata del rapporto da parte dei lavoratori e ulteriormente connotate dalla situazione esistenziale di questi ultimi, esposti al costante pericolo di arresto ed espulsione in quanto privi sia del permesso di soggiorno che di mezzi economici. «Quando il datore di lavoro – afferma la sentenza – abusa del suo potere o trae profitto dalla situazione di vulnerabilità dei lavoratori al fine di sfruttarli, essi non hanno offerto volontariamente il proprio lavoro. L'iniziale consenso della vittima non è sufficiente a escludere la qualificazione di un lavoro come forzato»⁵⁴. Assolutamente conseguenziale è dunque il riconoscimento che, all'inizio e nel corso della loro attività, i ricorrenti versavano in una condizione di vulnerabilità e che la minaccia della perdita della retribuzione costituiva una minaccia tale da escludere ogni nota di volontarietà nelle loro prestazioni. L'epilogo è che nei fatti di causa si configura una violazione dell'art. 4 comma 2 Cedu a titolo di tratta di esseri umani e lavoro forzato.

Come sarebbe stato giudicato il fatto in Italia? Numerose decisioni di merito, relative soprattutto a casi di sfruttamento verificatisi nel settore agricolo, hanno configurato in situazioni similari l'art. 603-bis c.p., senza impegnarsi nella ricerca degli elementi costitutivi dei delitti di riduzione in servitù e così accogliendo la prospettazione nettamente più favorevole all'imputato. In un caso in cui la vittima era un extracomunitario da pochi mesi giunto in Italia, senza denaro né conoscenze, privo di consapevolezza della propria situazione e dei suoi diritti, che era stato sfruttato

⁵⁴ Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury e altri v. Grecia*, n. 21884/15, § 96. Cfr. CALAFÀ (2019), p. 499 ss.; CORCIONE (2017), p. 516 ss.; GALLUCCIO (2017), p. 1196 ss.; RUSSO (2017), p. 835 ss.

lavorativamente e alloggiato nel ricovero destinato agli animali, la Cassazione ha configurato invece l'art. 600 c.p.⁵⁵; la sentenza non chiarisce se, nella specie, era stata ravvisata una riduzione in schiavitù o in servitù.

Proprio qui emerge invece il problema. Nel caso *Chowdury* i giudici di Strasburgo hanno escluso che la situazione dei ricorrenti fosse qualificabile come servitù, poiché «l'elemento fondamentale, che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio in base all'art. 4 della Convenzione, consiste nella percezione nelle vittime della immutabilità della loro condizione e dell'insuscettibilità di evoluzione della situazione»: criterio, questo, ovviamente incompatibile con attività di tipo stagionale o con rapporti lavorativi che consentono il recesso unilaterale del lavoratore sfruttato⁵⁶. Alla stregua di una siffatta conclusione, il lavoro forzato non può risultare compreso all'interno della nozione di servitù e la sua omessa autonoma previsione nel nostro codice è fonte del benevolo trattamento previsto dall'art. 603-bis c.p. ovvero di forzature concettuali derivanti dalla rigida alternativa tra schiavitù e servitù.

Al fine di convalidare tale valutazione conviene andare a guardare più da vicino la giurisprudenza maturata sull'art. 4 Cedu, avendo cura di non trascurare – come raccomanda la stessa Corte europea – «né le specifiche peculiarità della Convenzione, né il fatto che essa si pone come uno strumento vivente da interpretare alla luce dell'attuale realtà e che il livello sempre più elevato richiesto nel settore della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali implica, corrispondentemente e inevitabilmente, una maggiore fermezza nell'accertamento delle offese ai valori basilari della società»⁵⁷.

10.1. La vigente interpretazione dell'art. 4 Cedu.

L'art. 4 Cedu stabilisce l'esplicito divieto della schiavitù, della servitù e del lavoro forzato (evitiamo qui di parlare del lavoro obbligatorio per la sua inconferenza rispetto al nostro tema). La collocazione della norma, subito dopo quelle dedicate al diritto alla vita e al divieto della tortura, dimostra la proiezione del bene tutelato sui diritti fondamentali della persona, orientando verso una tendenziale assimilazione del

⁵⁵ Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 5001, secondo cui la vittima «non aveva la possibilità di scegliere altri lavori ed altre sistemazioni abitative, in ragione delle proprie condizioni di persona straniera, da pochi mesi presente in Italia, senza denaro né conoscenze, con scarsa o nulla consapevolezza della propria situazione e dei propri diritti»; la vittima – si aggiunge – «non si determinò liberamente a svolgere una attività lavorativa gravosa, sottopagata e in condizioni disagiate, ma lo fece in quanto condizionata dall'assenza di alternative praticabili, in quel periodo, in quel contesto locale e temporale e in ragione delle proprie condizioni personali». In relazione alla medesima vicenda vd. pure Id., sez. V, 21 luglio 2016, n. 31647. Su un piano opposto, per la sua impostazione formale e formalistica, si colloca Id., sez. V, 21 maggio 2020, n. 15662, che afferma l'«indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui non integra la fattispecie criminosa di riduzione in schiavitù (...) la condotta consistente nella mera offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate, verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini, liberamente, ad accettarle e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue».

⁵⁶ Corte EDU, sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury*, cit., § 99.

⁵⁷ Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 121.

disvalore delle condotte menzionate, che rimangono però a tutti gli effetti distinte e reclamano così autonome definizioni.

Quanto alla schiavitù, la Corte assume come punto di riferimento esclusivo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926, incentrato sull'esercizio di diritti proprietari⁵⁸; sotto questo profilo può dunque constatarsi una piena coincidenza con il nostro art. 600 c.p.

Le divergenze, rispetto al sistema penale italiano, insorgono invece con la servitù e il lavoro forzato, che nell'art. 4 rivendicano una propria specificità negata invece dall'art. 600 c.p. Su un piano generale, nella giurisprudenza della Corte EDU si rinviene talvolta un atteggiamento mirato a evidenziare la prossimità alla schiavitù della servitù, qualificata come una forma «particolarmente grave di negazione della libertà»⁵⁹, tale da renderla una sorta di lavoro forzato «aggravato»⁶⁰. È da respingere tuttavia l'idea che i giudici intendano così saldare il binomio schiavitù-servitù, introducendo una graduazione di disvalore rispetto al lavoro forzato, anche perché altre pronunce vincolano quest'ultimo ai «casi di sfruttamento grave»⁶¹. Il requisito della gravità costituisce dunque, insieme alla costrizione a prestare a terzi un servizio continuativo⁶², nulla più che il comune denominatore di servitù e lavoro forzato, mentre ai fini della loro distinzione viene privilegiato, più che il contenuto delle prestazioni imposte, l'effetto psicologico sulla vittima, desunto dal contesto in cui si realizza l'offesa per la sua dignità e libertà.

Più precisamente, la Corte lega la servitù alla «percezione in merito alla immutabilità della (...) condizione e all'insuscettibilità di evoluzione della situazione (...), fondata su elementi oggettivi indotti o mantenuti dagli autori delle condotte»⁶³. In sostanza, mentre il lavoro forzato – come ora vedremo – si lega alle modalità della sua imposizione, la servitù viene colta sotto il profilo esistenziale della vittima, attribuendosi

⁵⁸ Tra le altre Corte EDU, sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev v. Cipro e Russia*, n. 25965/04, §276; Id., sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 122; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M. v. Croazia*, n. 60561/14, § 280.

⁵⁹ Così Corte EDU, sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 123; Id., sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev*, cit., § 276; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280.

⁶⁰ In questo senso Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V. v. Francia*, n. 67724/09, § 91; conf. Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280.

⁶¹ Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic e altri v. Azerbaijan*, n. 20116/12, § 148; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, *D.M.*, cit., § 303 iii). Altre pronunce richiedono l'imposizione alla vittima di un «onere sproporzionato» (così Id., gr. Ch., 23 novembre 1983, *van der Mussele v. Belgio*, n. 8919/80, § 39; Id., sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 74), così rinviando alla concreta natura o entità del lavoro imposto ed escludendo le prestazioni che possono essere ragionevolmente richieste a titolo di assistenza familiare o coabitazione e gli obblighi assunti nella stipula di contratti liberamente negoziati (Id., sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., §§ 147 e 150).

⁶² Per tutte Corte EDU, sez. II, 17 dicembre 2012, *M. e altri*, cit., § 162, che ravvisa nella servitù «una costrizione a fornire i propri servizi» e nel lavoro forzato «l'idea della costrizione fisica o psichica».

⁶³ Testualmente Corte EDU, sez. V, 11 gennaio 2013, *C.N. e V.*, cit., § 91. Conf. Id., sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 128; Id., sez. I, 30 giugno 2017, *Chowdury e altri*, cit., § 99. Nel senso di richiedere espressamente «l'obbligo per il 'servo' di vivere nella proprietà altrui» Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, *S.M.*, cit., § 280; Id., sez. II, 26 ottobre 2005, *Siliadin*, cit., § 123. Sulla generale caratterizzazione della servitù come «obbligo di prestare a terzi i propri servizi a causa di una costrizione», tra le altre, Id., sez. I, 10 maggio 2010, *Rantsev*, cit., § 276; Id., sez. II, 17 dicembre 2012, *M. e altri*, cit., § 162.

rilievo al suo stato di clandestinità, alla mancanza di scolarizzazione, alla carenza di soluzioni alternative, all'obbligo di alloggiare presso il soggetto attivo del reato, all'indisponibilità economica: in una parola, alla sua fragilità e vulnerabilità.

Agevole parrebbe la definizione del lavoro forzato, che viene attinta dall'art. 2 comma 1 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, adottata a Ginevra il 28 giugno 1930: «ogni lavoro e ogni prestazione imposta a un individuo sotto la minaccia di una qualsiasi sanzione e per la quale il soggetto interessato non si è volontariamente offerto»⁶⁴. Ne derivano così due indefettibili requisiti: da un lato l'assenza di un consenso del lavoratore, dall'altro la minaccia di una qualsiasi penalizzazione da parte del soggetto attivo. Il primo requisito copre l'intera prestazione lavorativa, dall'istaurazione del rapporto fino alla sua cessazione; il secondo requisito comprende sanzioni penali come pure costrizioni dirette e indirette, in forma di violenza fisica o di minaccia, quest'ultima relativa, ad es., alla mancata corresponsione del salario o alla denuncia all'Autorità⁶⁵. In sostanza, il lavoro può qualificarsi come forzato quando è prestato dal lavoratore contro la sua volontà e solo in conseguenza di una coercizione⁶⁶; va da sé che il relativo accertamento è operato in concreto⁶⁷.

Il problema, come si intuisce, risiede nella distinzione tra il lavoro forzato e gli inadempimenti del datore di lavoro e le violazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza del lavoratore: quale sia la linea di confine è assai difficile dire, anche perché gli sforzi di affinamento concettuale compiuti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro si sono incrociati con il fenomeno della tratta e hanno sortito un elenco di fattori sintomatici afflitto da un'eccessiva eterogeneità: violenza fisica o sessuale, restrizione della libertà di movimento al fine di impedire contatti con la comunità esterna, servitù per debiti⁶⁸, trattenute sui salari o mancata corresponsione di essi in assenza di qualsiasi

⁶⁴ Per l'espresso richiamo, tra le altre, Corte EDU, gr. Ch., 23 novembre 1983, van der Mussele, cit., § 32; Id., sez. II, 26 ottobre 2005, Siliadin, cit., § 116; Id., gr. Ch., 7 luglio 2011, Stummer v. Austria, n. 37452/02, § 117; Id., sez. II, 18 gennaio 2012, Graziani-Weiss v. Austria, n. 31950/06, § 36; Id., sez. II, 17 dicembre 2012, M. e altri, cit., § 162; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, S.M., cit., §§ 142 e 281; Id., sez. V, 7 gennaio 2022, Zoletic, cit., § 146.

⁶⁵ In questo senso Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, Zoletic, cit., § 147; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, S.M., cit., §§ 142 e 281; Id., sez. II, 24 gennaio 2018, Tibet Mendes e altri v. Turchia, n. 57818/10; Id., sez. V, 11 gennaio 2013, C.N. e V., cit., § 77; Id., gr. Ch., 23 novembre 1983, van der Mussele, cit., § 34.

⁶⁶ Tra le altre Corte EDU, sez. V, 7 gennaio 2022, Zoletic, cit., § 151; Id., gr. Ch., 25 giugno 2020, S.M., cit., § 284; Id., sez. II, 24 gennaio 2018, Tibet Mendes, cit., § 67; Id., sez. V, 11 gennaio 2013, C.N. e V., cit., § 77; Id., sez. I, 10 maggio 2010, Rantsev, cit., § 276; Id., sez. II, 26 ottobre 2005, Siliadin, cit., § 117; Id., gr. Ch., 23 novembre 1983, van der Mussele, cit., § 34.

⁶⁷ Per tutte Corte EDU, gr. Ch., 25 giugno 2020, S.M., cit., § 285; Id., sez. I, 30 giugno 2017, Chowdury e altri, cit., § 94; Id., gr. Ch., 23 novembre 1983, van der Mussele, cit., § 37.

⁶⁸ L'elencazione qui fornita è tratta da INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (2005), p. 20 s. Da notare che, rispetto alla definizione della servitù per debiti della Convenzione del 1956 (*retro*, nota 3), qui si specifica che il lavoratore presta il suo servizio parzialmente o integralmente per pagare il debito contratto e, nella maggior parte dei casi, il vincolo debitorio è destinato a prolungarsi da un lato per la sottoremunerazione del lavoro prestato, dall'altro a causa della sopravvalutazione dei servizi accessori di vitto e alloggio forniti dal datore di lavoro. Più di recente, il 1° ottobre 2012, è stato pubblicato un elenco di elementi sintomatici del lavoro forzato ancora più esteso (abuso della vulnerabilità, inganno, restrizione della libertà di movimento, isolamento, violenza fisica e sessuale, intimidazione e minaccia, sequestro dei documenti di identità,

giustificazione, indebita o immotivata ritenzione dei passaporti e di altri documenti di identità e minaccia di denuncia all'autorità. Ora, che tali elementi possano indiziare un lavoro forzato è evidente; su un piano generale, però, ne derivano problemi di distinzione rispetto alla servitù e, in riferimento al nostro ordinamento, ancor più gravi problemi di perimetrazione tra i delitti di cui agli artt. 600 e 603-*bis* c.p.

È certo comunque che, nella Convenzione EDU, la distinta previsione dei concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato ha determinato un assestamento delle relative nozioni su una linea diversa da quella imposta dall'art. 600 c.p., caratterizzato dalla rigida alternativa tra schiavitù e servitù e dalla riconduzione all'interno di quest'ultima del lavoro forzato.

11. Linee conclusive della ricerca.

La presente indagine offre due distinti spunti di riflessione, relativi l'uno alla formulazione dell'art. 600 c.p. e l'altro ai suoi rapporti con l'art. 603-*bis* c.p. e con il divieto di lavoro forzato sancito dall'art. 4 Cedu.

a) I concetti di schiavitù e servitù hanno dietro di sé una storia lunga e particolarmente ricca e complessa, che evidenzia soprattutto la molteplicità delle forme attraverso cui può manifestarsi ed essere inteso il potere dell'uomo sull'uomo. La nozione di schiavitù accolta nella Convenzione di Ginevra del 1926 e poi consolidatasi a livello internazionale assume come riferimento esclusivo il fenomeno che interessò il continente africano nei secoli 17° e 18° sulle tratte atlantiche e poi nei secoli 19° e 20° con il colonialismo, identificando la schiavitù con l'assoluta assenza di diritti in capo allo schiavo, divenuto nulla più che un bene in proprietà altrui. La nozione di servitù, affermata per sottrazione rispetto alla precedente, in una prima fase è andata invece raccogliendo istituzioni e prassi diffuse nel mondo e ritenute negli effetti accostabili per analogia alla schiavitù; in una fase più recente, è passata a designare anche pratiche criminali di sfruttamento accomunate dalla duratura privazione della libertà di autodeterminazione di vittime costrette a specifiche tipologie di prestazioni.

Rispetto a questo quadro storico ed evolutivo, è chiaro che i termini in esame oggi rivelano un valore meramente normativo, che – come si è visto – non trova riscontro neppure sul piano etimologico e su quello semantico⁶⁹. Il problema dei concetti normativi, come è ovvio, sta nella necessità che essi trovino nella legge un preciso

riduzioni della paga, servitù per debiti, imposizione di condizioni di lavoro e di vita degradanti, carichi eccessivi di lavoro): cfr. ILO, *Indicators of Forced Labour* (2012). Per dettagliati rapporti esplicativi e informativi sulla nozione di lavoro forzato vd. ILO (2007), cap. II, e ILO (2012), cap. 1 ss.

⁶⁹ È sufficiente citare l'*Enciclopedia Treccani* alla voce "schiavitù" che, dopo avere evidenziato l'assenza di definizioni universalmente valide sul piano antropologico e l'inadeguatezza esplicativa del criterio giuridico, osserva: «la schiavitù, così come si è realizzata nella storia dei rapporti tra Occidente e mondi 'altri' o nelle forme in cui è stata praticata all'interno della storia europea, non è che una particolare forma di sfruttamento del lavoro umano, mentre le concezioni giuridiche, economiche e sociali ad essa associate sono spesso molto distanti dai modi 'altri' di concettualizzare un rapporto di schiavitù».

referente, quando al contrario le interpretazioni rese in sede sovranazionale e nazionale evidenziano oscurità e ambiguità.

Le incertezze che affliggono l'art. 600 c.p. – lo si annota di sfuggita, essendo cosa evidente – discendono non solo dalla fluidità dei concetti di schiavitù e servitù, ma anche dalla convergenza in essi di fatti quasi tutti già autonomamente integranti un reato, chiamati ad assumere un diverso e più grave significato attraverso la loro combinazione, caratterizzata da note di permanenza e di abitualità; né va trascurato come il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi sia ancorato alla situazione concreta, il più spesso riguardata anche nelle peculiarità dei suoi protagonisti e del contesto di azione⁷⁰. Il riconoscimento che nell'incriminazione di cui si discute resta centrale, al pari che per altre fattispecie incriminatrici, il momento della ricostruzione processuale non costituisce comunque un ostacolo insuperabile per una formulazione attenta a disegnare il disvalore di condotte di permanente soppressione o limitazione della libertà fisica e di autodeterminazione della vittima, accompagnate dall'imposizione di svolgere abitualmente specifiche tipologie di prestazioni.

Ai fini di una maggiore determinatezza della fattispecie, l'utilizzo dei termini "schiavitù" e "servitù" risulta potenzialmente fuorviante per due motivi. Il primo trova fondamento nel loro valore simbolico ed evocativo, che ha indotto una differenziazione con un sovraccarico del significato della servitù, dilatata fino a comprendere tutte le forme di asservimento emergenti a livello politico criminale⁷¹. Se storicamente ha avuto un senso la distinzione tra schiavitù e servitù, il suo attuale dissolvimento è dimostrato anche dall'uso indifferenziato dei due vocaboli per designare le più recenti fenomenologie come "nuove" schiavitù o servitù. Per evitare fraintendimenti appare preferibile una definizione unitaria, incentrata sulla descrizione delle condotte e dei relativi effetti, che eviti il peso dell'alternativa qualificazione come schiavitù o servitù attraverso l'impiego congiunto dei due termini⁷² ovvero l'adozione solo di quello più antico, cioè la servitù.

La seconda ragione in favore dell'abbandono di un utilizzo distinto dei concetti di schiavitù e servitù risiede nella necessità di superare la rigida contrapposizione di due fattispecie autonome, rese alternative dalla diversa struttura, dalla quale derivano aree intermedie non riconducibili né all'una né all'altra e quindi tali da configurare vere lacune di punibilità.

Si pensi al caso di chi, in assenza di violenza o di frode, contrae un debito per le spese di viaggio in un paese lontano con l'impegno, giunto a destinazione, di consegnare la propria persona, per un determinato periodo di anni, all'assoluta signoria del creditore o di un terzo da lui prescelto in cambio solo di vitto, alloggio e vestiario⁷³; qui

⁷⁰ Una sapiente indagine sul tema è condotta da DI MARTINO (2020), p. 127 ss.

⁷¹ Sul punto interessanti spunti in QUIRK (2015), *La schiavitù e le forme "minori" d'asservimento in prospettiva giuridico-storica*, in *Mondo contemporaneo*, 2015, n. 2, p. 113 ss.; vd. pure BUNTING-QUIRK (2018), (a cura di), *Contemporary Slavery: The Rethoric of Global Human Rights Campaigns*, Cornell University Press, 2018.

⁷² Il modello è rappresentato dal *Modern Slavery Act* varato dal Regno Unito nel 2015, ove i termini "schiavitù" e "servitù" sono insieme menzionati in riferimento ai medesimi fatti di sfruttamento, tipizzati nelle varie modalità.

⁷³ Questa situazione, denominata *indentured servitude*, era ampiamente diffusa nell'America del 17° secolo

la predeterminazione della durata dell'impegno esclude un altrui diritto proprietario e, con esso, la sussistenza di un rapporto di schiavitù, mentre l'assenza di uno stato di soggezione dovrebbe escludere anche la servitù, ogni volta che in concreto sia riscontrabile il consenso reale ed effettivo di una persona della quale si escluda la vulnerabilità o la necessità ⁷⁴. Si consideri pure l'ipotesi della compravendita di minori, sulla quale ci siamo già soffermati: a stretto rigore, tale situazione risulta in grado di integrare parzialmente sia la schiavitù che la servitù, della prima presentando allo stato potenziale l'elemento proprietario e della seconda integrando la specifica ipotesi dell'assoggettamento mediante «la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». In effetti, l'art. 600 c.p. si atteggia come l'ambiguo punto di convergenza di fatti variamente qualificabili, ma per intero non riconducibili all'interno delle sue due autonome fattispecie.

Concludendo sul punto, una norma che, anche mantenendo la vigente rubrica di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù», risulti incentrata su una congiunta descrizione delle condotte e dei loro effetti potrebbe privare l'attuale formulazione di ogni impatto emotivo legato alla caratterizzazione dei concetti e così favorire una razionale interpretazione e applicazione.

b) Un ulteriore profilo critico è rappresentato dal divieto convenzionale di lavoro forzato. A questo proposito intervengono tre considerazioni, relative al rapporto che lega gli artt. 600 e 603-*bis* c.p., tra di loro e rispetto alla nozione di lavoro forzato.

La prima attiene al piano sovranazionale, ove il lavoro forzato, lungi dal costituire una *species* del *genus* servitù, è autonomamente menzionato subito dopo il divieto di schiavitù e servitù. Che così debba essere, d'altra parte, è ovvio, in quanto – come dimostra la giurisprudenza formatasi sull'art. 4 Cedu – tra servitù e lavoro forzato risulta diversa la dinamica dei rispettivi fatti e differente è anche il loro significato.

La seconda considerazione riguarda l'evoluzione storica degli artt. 600 e 603-*bis* c.p., dalla quale si desume che, fino al 2016 (cioè quando venne riformulato l'art. 603-*bis* attraverso l'incriminazione dello sfruttamento da parte del datore di lavoro), la repressione del lavoro forzato poteva trovare spazio esclusivamente all'interno dell'art. 600 come servitù mediante «prestazioni lavorative»: cioè in una fattispecie imperniata sull'assoggettamento continuativo e sull'abituale costrizione della vittima. Ne derivava

tra gli immigrati europei, che rimborsavano le spese di viaggio sottoponendosi volontariamente alla signoria di chi, per un certo numero di anni, avrebbe vantato su essi diritti di sfruttamento alienabili e trasmissibili, cui corrispondevano doveri di obbedienza e ulteriori vincoli, tra i quali quello di non contrarre matrimonio. Attualmente, analoghe situazioni sono frequenti tra gli immigrati provenienti dall'Africa o dall'Oriente.

⁷⁴ Cfr. sul punto la definizione della c.d. servitù per debiti riportata nelle note 3 e 68. Sotto il profilo in esame non si trascurino neppure le difficoltà di riconduzione all'art. 600 dei casi di sette pseudo-religiose (sul punto Cass., sez. III, 14 aprile 2021, n. 13815). In riferimento alla situazione esemplificata nel testo si consideri Cass., sez. I, 29 settembre 2021, n. 35742, che configura il delitto di tratta di cui all'art. 601 c.p. in danno di una donna che aveva accettato di prostituirsi in Italia concordando le modalità di restituzione del debito assunto per il viaggio, a causa della di lei vulnerabilità dovuta ai due figli in tenera età e al timore di ritorsioni in danno dei famigliari e di castighi soprannaturali per il caso di violazione degli impegni assunti.

l'estraneità al paradigma della servitù delle ipotesi di sfruttamento di esseri umani che si offrono essi stessi a causa del proprio stato di bisogno o comunque accettano di essere sfruttati in attività di durata temporale circoscritta, potendo porre fine agli abusi in loro danno semplicemente attraverso l'interruzione del rapporto lavorativo. Solo nel 2016 tali situazioni – prima affidate alla configurabilità di reati generici come, ad esempio, la violenza privata o l'estorsione – hanno trovato una specifica previsione nell'art. 603-*bis* c.p.

Il terzo rilievo consiste in un confronto tra il diritto internazionale e il diritto interno, al fine di evidenziare che nel primo i divieti di schiavitù, servitù e lavoro forzato sono allineati all'interno di una medesima disposizione, così esprimendo un'equivalenza, o almeno una prossimità, del disvalore delle rispettive offese; nel diritto interno, esclusi i rari casi in cui il lavoro forzato integra tutti gli elementi costitutivi della servitù, le ben più frequenti ipotesi di sfruttamento di lavoratori per un tempo predeterminato e comunque di durata limitata sono riconducibili all'interno dell'art. 603-*bis*. Che tra diritto internazionale e diritto interno sussista una profonda differenza nella valutazione del fenomeno è dimostrato dalla notazione che nell'art. 603-*bis* la violenza e la minaccia costituiscono circostanze aggravanti, quando al contrario la Corte EDU caratterizza il lavoro forzato alla luce dei requisiti della violenza fisica o psichica e dell'assenza di un effettivo consenso della vittima, avendo cura di escludere situazioni di minore lesività⁷⁵.

Il risultato complessivo è fonte di gravi perplessità, poiché nel nostro sistema penale per le ipotesi più gravi di sfruttamento, rilevanti in base all'art. 4 Cedu, è previsto un trattamento sanzionatorio assai meno severo di quello stabilito per la schiavitù e la servitù; d'altra parte, occorre pure aggiungere che la fattispecie di sfruttamento del lavoro è in grado di comprendere anche fatti dotati di un disvalore che renderebbe eccessiva la configurazione di un illecito equiparato alle altre due forme di sfruttamento di esseri umani.

Invero, occorre riconoscere che «non tutto ciò che è qualificabile in termini di “lavoro forzato” è altresì riconducibile al concetto di “schiavitù”, e viceversa. (...) Discendendo ad un livello semantico inferiore, non ogni forma di sfruttamento lavorativo o prestazione lavorativa in condizioni disagiate o di degrado può definirsi lavoro forzato oppure schiavistico in senso stretto»⁷⁶. Tale constatazione pone in luce che, mentre a livello sovranazionale opera un divieto che spinge verso l'alto la nozione di lavoro forzato, accostandola alla schiavitù e alla servitù, il legislatore italiano ha invece congegnato una fattispecie di sfruttamento del lavoro operante su livelli di

⁷⁵ Cfr. sul punto Corte EDU, sez. II, 24 gennaio 2018, *Tibet Mendez e altri v. Turchia*, cit., § 68, che esclude la sussistenza di un lavoro forzato in un caso in cui il contratto di lavoro era stato liberamente sottoscritto dai ricorrenti in assenza di atti di coercizione fisica o psichica, tali non potendosi considerare le minacce di licenziamento per il caso di inadempimento delle pattuizioni contrattuali. Conf. Id., sez. V, 7 gennaio 2022, *Zoletic*, cit., § 147. A una ben diversa situazione, rispetto all'art. 603-*bis* c.p., rinvia l'ipotesi – davvero esemplare di uno pseudo ragionamento giuridico – «che lo sfruttamento non si accompagni all'approfittamento dello stato di bisogno, quando questo non sia conosciuto» (così Cass., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861).

⁷⁶ Così MONGILLO (2019), p. 632. Vd. anche MADEO (2015), p. 181 ss.; nonché CANTONI (2021), p. 51 ss.

medio-bassa gravità, fino a rendere incerti i confini con le violazioni dei diritti dei lavoratori in materia patrimoniale o di salute e sicurezza.

Le osservazioni svolte in precedenza dimostrano che, tra un delitto di servitù mediante prestazioni lavorative riferito a vittime prima stabilmente assoggettate e poi costrette a lavorare e un delitto di sfruttamento del lavoro concernente persone reclutate in forza del loro stato di bisogno, v'è uno spazio intermedio non qualificabile come servitù né riconducibile all'area dello sfruttamento del lavoro: esso riguarda casi di durata predeterminata del rapporto lavorativo, connotati dall'uso di violenza o minaccia e da altre modalità di estrema mortificazione di una vittima ridotta ad "animale da lavoro". Per queste ipotesi non riconducibili né alla schiavitù né alla servitù deve essere prevista una fattispecie autonoma, tipizzata attraverso criteri indicatori che la caratterizzino adeguatamente ⁷⁷ e agli effetti sanzionatori accostata alle altre due condotte già tipizzate nell'art. 600 c.p.

Una migliore e più efficace repressione – che qui funzionerebbe anche sul piano della prevenzione – varrebbe a soddisfare i vincoli assunti nei confronti della comunità internazionale ma, ben di più, appresterebbe un'adeguata tutela a una moltitudine di persone fragili per le più varie ragioni ed esposte alle forme più violente e brutali di sopraffazione. È in gioco anche la nostra coscienza civile.

⁷⁷ Fondamentale, sul punto, DI MARTINO (2018), p. 1 ss.; ID. (2020), , p. 59 ss., il quale valorizza la descrizione del reato mediante indici ai fini di una «tipicità di contesto» o «dinamica». Da ult. Cass., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 45615, osserva che gli indicatori di cui all'art. 603-bis c.p., non essendo elementi costitutivi di fattispecie, non risultano soggetti al principio di legalità sotto il profilo della precisione e della determinatezza e nemmeno possono consentire presunzioni dello sfruttamento, contrastanti con le garanzie sottese allo stesso principi di legalità: essi forniscono linee guida all'interprete per riconoscere in concreto la condotta tipica di sfruttamento, previa una loro contestualizzazione. Vd. pure Id., sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7861, che esclude la natura esaustiva degli indici, ammettendo che la sussistenza del reato possa risultare diversamente.